



REGOLAMENTO DI UTENZA

Allegato h) al Contratto di Servizio

Sommario

SEZIONE I - NORME GENERALI	4
Art. 1. Presentazione del Gestore	4
Art. 2. Competenze del Gestore e perimetro del servizio	4
Art. 3. Ambito e efficacia del Regolamento	6
Art. 4. Diritto applicabile	6
Art. 5. Procedura stragiudiziale e foro competente	7
Art. 6. Trattamento dei dati personali	7
Art. 7. Uso razionale e corretto dell'acqua	7
SEZIONE II - SERVIZIO ACQUEDOTTO	8
TITOLO I: OGGETTO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	8
Art. 8. Oggetto del servizio acquedotto	8
Art. 9. Tipologie di fornitura	9
Art. 10. Bocche antincendio	10
Prese antincendio	11
Uso in caso di incendio	11
Uso in caso di verifica periodica	11
Uso improprio o mancata comunicazione dell'uso	11
Art. 11. Diritto alla fornitura	12
Art. 12. Modalità di fornitura e punto di consegna	12
Art. 13. Qualità e destinazione dell'acqua	13
Art. 14. Divieto di subfornitura	14
Art. 15. Pressione e portata	14
Art. 16. Interruzione o diminuzione della fornitura ed interventi sulle reti	14
Art. 17. Modifiche alle condizioni di fornitura e facoltà di recesso	15
Art. 18. Misure e controlli	15
TITOLO II – NORME TECNICHE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO	16
Art. 19. Allacciamento alla rete di distribuzione	16
Art. 20. Contatori	16
Rimozione o sostituzione	17
Spostamento	18
Guasti, malfunzionamenti e verifiche	18
Art. 21. Impianti e reti interni	18
Perdite su impianti e reti interne	19
ART. 22. Richiesta di allacciamento	20
Onere di allacciamento	21
Onere per allacciamenti che comportano estensione di rete e potenziamento impianti	21
Art. 23. Approvvigionamento idrico autonomo ed obbligo di installazione del contatore	21
TITOLO III: NOTE TECNICHE SU APPARECCHIATURE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO	21

Giunto dielettrico. _____	21
Valvole di intercettazione di monte e di valle. _____	22
TITOLO IV: CONTRATTO, TARIFFE E FATTURAZIONE _____	23
Art. 24. Sottoscrizione del contratto _____	23
Art. 25. Deposito cauzionale _____	24
Art. 26. Durata e recesso _____	24
Art. 27. Modifiche contrattuali _____	25
Art. 28. Subentro (ripristino) e voltura _____	25
Art. 29. Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto _____	26
Art. 30. Perdite occulte _____	26
Art. 31. Prelievi abusivi _____	27
Art. 32. Letture _____	27
Art. 33. Consumi _____	28
TITOLO V - RESPONSABILITA' E DIVIETI _____	28
Art. 34. Responsabilità e divieti _____	28
SEZIONE III - SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE _____	29
Art. 35. Oggetto _____	29
TITOLO VI - ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA _____	30
Art. 36. Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria _____	30
Art. 37. Separazione delle reti di fognatura interne _____	31
Art. 38. Allacciamento alle reti fognarie pubbliche _____	32
Art. 39. Prescrizioni per gli allacciamenti _____	33
Art. 40. Cameretta di ispezione e pozzetti di campionamento _____	34
Art. 41. Ristrutturazione delle reti fognarie e modifiche agli allacciamenti _____	34
Art. 42. Vasche Imhoff e fosse biologiche _____	35
Art. 43. Divieti di scarico _____	35
Art. 44. Autorizzazioni allo scarico _____	36
Art. 45. Nuove reti fognarie ed estensione di reti fognarie esistenti _____	37
Art. 46. Realizzazione delle reti di fognatura interna alla proprietà privata _____	37
Art. 47. Condotte fognarie in uso a più utenti _____	39
TITOLO VII - AMMISSIBILITA' DEGLI SCARICHI NELLA RETE FOGNARIA _____	39
Art. 48 . Acque reflue domestiche _____	39
Art. 49. Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche _____	39
Art. 50. Acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne _____	40
Art. 51. Scarichi di sostanze pericolose _____	41
Art. 52. Definizione dei valori limite di emissione _____	42
Art. 53. Messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento _____	44
Art. 54. Portate autorizzate _____	44
Art. 55. Disciplina degli scarichi di acque meteoriche _____	45

Art. 56. Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali	46
Art. 57. Scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di abbassamento della falda per scopi geotecnici ed edilizi	47
Art. 58. Scarichi contenenti inquinanti non previsti nelle tabelle dei limiti di accettabilità	47
Art. 59. Scarichi di ospedali e laboratori, scarichi di distributori e autolavaggi	47
Art. 60. Scarichi di sostanze radioattive	48
Art. 61 - Scarichi di acque prelevate per scopi geotermici	48
Art. 62. Variazione degli scarichi	48
Art. 63. Cessazione degli scarichi	49
Art. 64. Accertamenti e controlli	49
SEZIONE IV - TARIFFE E FATTURAZIONE	49
Art. 65. Corrispettivo del servizio, tariffe e corrispettivi accessori	49
Art. 66. Fatturazioni	50
Art. 67. Pagamento e interessi di mora	50
Art. 68. Informazioni e reclami	51
Art. 69. Fallimento	51
Allegato 1: Link Utili	52
Allegato 2: Glossario	53

ELENCO ALLEGATI

[Allegato 1: Link utili per modulistica, tariffe vigenti.](#)

[Allegato 2: Glossario.](#)

SEZIONE I - NORME GENERALI

Art. 1. Presentazione del Gestore

1. Padania Acque Gestione S.p.A. (di seguito, per brevità, “Gestore”) è una società di scopo costituita per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato (di seguito, per brevità, SII) nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cremona. La società divenne operativa a partire dal 1 luglio 2006 come scorporo del ramo idrico di Padania Acque SpA, società a capitale pubblico nata dalla trasformazione dell'ex Consorzio per l'Acqua Potabile ai Comuni della Provincia di Cremona.
2. Con l'obiettivo di costituire un Gestore Unico cui venisse affidato il SII, il 1 dicembre 2012 ha preso avvio il processo di incorporazione da parte della stessa dei rami idrici delle diverse società operanti nel territorio ricompreso nell'ATO Cremonese.
3. Padania Acque Gestione S.p.a., divenuta nel 2014 affidataria del SII, è dotata di:
 - un Ufficio Tecnico preposto alla progettazione ed alla realizzazione di opere idriche, di reti fognarie e di collettori;
 - un servizio di Gestione Acquedotti, costituito da personale preposto alla conduzione ed alla manutenzione di impianti e reti;
 - un servizio di Gestione Fognature e Acque Meteoriche, preposto alla gestione ed alla manutenzione delle reti e degli impianti;
 - un servizio di Gestione Depurazione, preposto alla gestione ed alla manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
 - un servizio di Pronto Intervento collegato a squadre operative, al fine di fornire un presidio continuo su tutti i servizi erogati dall'azienda;
 - un servizio di Telecontrollo attivo su impianti prioritari;
 - un proprio Laboratorio di Analisi, accreditato da Accredia in conformità alla Norma Europea UNI EN ISO\IEC 17025:2005, dotato di tutte le apparecchiature specifiche per le analisi delle acque potabili e reflue;
 - un Servizio Gestione Qualità che cura il miglioramento e lo sviluppo del Sistema Qualità aziendale, certificato ISO 9001 e l'implementazione di un sistema di gestione integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza.

Art. 2. Competenze del Gestore e perimetro del servizio

1. Ai sensi dell'art. 74, lettera r, del D.Lgs. n. 152/06, il Gestore del SII è “il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato in un Ambito Territoriale Ottimale” (di seguito, per brevità, ATO).
2. L'ATO rappresenta l'area territoriale all'interno della quale, in base all'art. 8 della legge n. 36/1994, viene organizzato il SII; la Regione Lombardia, con la L.R. 21/1998, ed in seguito con le leggi n. 26/2003 e 18/2006, ha individuato 12 Ambiti Territoriali, dei quali 11 corrispondenti ai confini amministrativi delle Province lombarde e 1 alla Città di Milano. Pertanto, l'ATO della Provincia di Cremona, in cui opera il Gestore di cui all'art. 1, è una porzione di territorio coincidente con i confini amministrativi della provincia cremonese e risulta quindi ricomprendere un numero di Comuni pari a 115.
3. Il SII è costituito dall'insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, secondo quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della Legge Regionale.
4. Il Gestore ha i compiti e le attribuzioni indicati nel “Contratto di Servizio” con il quale l'Ufficio d'Ambito della provincia di Cremona ha concesso in affidamento allo stesso il servizio, nonché le competenze attribuitegli dal D.Lgs. n. 152/06, e da norme tecniche e regolamentari applicative e/o integrative del medesimo, operando nel rispetto di quanto contemplato nel Piano d'Ambito.

5. In particolare, il Gestore effettua:
- la captazione, l'emungimento, la derivazione e, in generale, la raccolta delle acque destinate al consumo domestico ed in genere civile e industriale;
 - studi e opere per la protezione delle fonti di approvvigionamento;
 - l'adduzione di dette acque, il loro accumulo in serbatoi coperti o scoperti, naturali o artificiali;
 - la distribuzione dell'acqua potabile fino al contatore compreso;
 - la raccolta, collettamento, depurazione, recapito finale delle acque reflue provenienti dagli usi civili ed eventualmente da scarichi industriali, pretrattati ed autorizzati secondo le norme vigenti;
 - l'attività di cui al punto precedente si estende alle acque bianche convogliate attraverso sistemi di fognatura mista provenienti da superfici sia private che pubbliche, comprendendo in tal caso anche i sistemi per lo scarico intermedio e l'accumulo delle acque di piena con esclusione, come meglio chiarito dal comma 8 del presente articolo, del sistema drenante superficiale (caditoie, ecc.);
 - le procedure per l'individuazione di fonti idriche alternative e loro introduzione integrativa o sostitutiva nel perseguimento della razionalizzazione tesa all'economia e alla conservazione del patrimonio idrico sotterraneo;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere affidate;
 - l'allestimento e il mantenimento dei sistemi di monitoraggio, misure, controllo e telecontrollo dei servizi;
 - l'allestimento e mantenimento del sistema informativo territoriale per quanto attiene il SII;
 - la collaborazione necessaria all'Ufficio d'Ambito, per le attività di cui al decreto legislativo n. 31 del 2001;
 - in generale la gestione del S.I.I. fino al contatore dei servizi comuni (antincendio, fontane, bocche di lavaggio stradale, campi nomadi, pubblici servizi di degenza, etc.);
 - la stesura e la sottoscrizione di apposite convenzioni di coordinamento con enti salvaguardati e soggetti tutelati;
 - il rapporto con l'utenza e la riscossione della tariffa;
 - l'assistenza tecnica necessaria all'Ufficio d'Ambito per le attività di competenza dell'Autorità;
 - la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dai trattamenti di potabilizzazione e depurazione ed eventuali altri trattamenti funzionali al Servizio;
 - il rilascio di nulla osta per l'allaccio in fognatura per lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate;
 - la gestione e gli oneri per tutti i necessari permessi, autorizzazioni e concessioni;
6. Sono altresì affidate al Gestore:
- la programmazione, pianificazione, progettazione, esecuzione degli interventi;
 - l'esercizio e la manutenzione delle infrastrutture;
 - il servizio di pronto intervento;
 - la gestione tecnica e commerciale dell'utenza;
 - l'attività di controllo;
 - l'informatizzazione del patrimonio gestito e tutto quanto possa occorrere per l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, l'elevata qualità del servizio, secondo gli standard più qualificanti.
7. Sono esclusi dal SII la depurazione e la gestione degli scarichi non collegati alla pubblica fognatura, nonché la gestione degli impianti per il trattamento esclusivo di "acque reflue industriali".
8. Sono parimenti esclusi dal servizio la gestione delle reti bianche per il drenaggio urbano delle acque meteoriche, la gestione del sistema di raccolta delle acque meteoriche stradali e la periodica pulizia delle relative caditoie e lo smaltimento dei conseguenti materiali di risulta in conformità alla vigente legislazione.

9. Eventuali diverse disposizioni da parte dell'Ufficio d'Ambito, tendenti ad includere attività poste a carico del Gestore, dovranno essere disciplinate in conformità di quanto deliberato da AEEGSI e/o comunque nel pieno rispetto dell'art. 149 comma 4 del D.lgs 152/2006.
10. Il Gestore può inoltre eseguire ogni altra attività, accessoria o connessa alla gestione dei servizi di cui sopra, sia direttamente che indirettamente, in conformità a quanto stabilito nel Contratto di Servizio e nel Piano d'Ambito.

Padania Acque Gestione svolge il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Cremonese, coincidente con i confini della Provincia di Cremona

Art. 3. Ambito e efficacia del Regolamento

1. Le condizioni generali di fornitura del SII ed i rapporti fra Gestore ed Utente sono disciplinati dal Contratto di Servizio, dal presente Regolamento, dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, nonché dalla normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento ha validità nel territorio dell'ATO della Provincia di Cremona ed è obbligatorio per tutti gli utenti del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione).
3. Il regolamento è da ritenersi parte integrante di ogni contratto di fornitura del servizio idrico, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'Utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o allorché ne faccia espressa richiesta; il Regolamento è comunque consultabile e reperibile tramite il sito internet del Gestore ed il sito internet dell'Ufficio d'Ambito.
4. Per tutto quanto non sia espressamente previsto nel Regolamento, si osservano le vigenti norme di settore.
5. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente regolamento determinate da cogenti prescrizioni normative, regolamentari o da provvedimenti delle Autorità competenti, si intendono implicitamente recepite ed obbligatorie dalla data di entrata in vigore ivi indicata, ancorché non espressamente e tempestivamente recepite dal presente regolamento, fermo restando l'obbligo, da parte del Gestore, di darne agli utenti adeguata comunicazione, mediante lettera od avviso in bolletta, qualora attinenti alle condizioni di fornitura. Parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del regolamento che risultino incompatibili con le prescrizioni di cui sopra.
6. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia Cremona ed acquisito il parere favorevole dalla Conferenza dei Comuni, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona; il contenuto del medesimo è da ritenersi sostitutivo ed abrogativo dei Regolamenti attualmente in vigore disciplinanti la medesima materia.
7. Le eventuali variazioni al presente Regolamento, anche su proposta del Gestore, dovranno essere approvate dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona o comunicate al medesimo, qualora le stesse rientrino nella fattispecie di cui al comma 4.
8. Le inadempienze alle disposizioni del Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 (Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto), comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 133, comma 3, del D.lgs. n° 152/06 e s.m.i., in combinato disposto con la L. 689/81.

Art. 4. Diritto applicabile

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le vigenti norme di legge, settoriali e generali.

Art. 5. Procedura stragiudiziale e foro competente

1. In caso di dissenso in merito all'esecuzione, interpretazione del contratto di somministrazione o per qualunque controversia ed esso inerente, i contraenti sono tenuti ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
2. In ogni caso, il Foro Competente sarà esclusivamente quello di Cremona.

Art. 6. Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali dell'Utente da parte del Gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..
2. Il Gestore, con la sottoscrizione del contratto di cui all'art. 24 del presente regolamento, consegnerà all'Utente specifica informativa al trattamento dei dati personali.
3. Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione del contraente, per la stipula del contratto di somministrazione e per la successiva gestione del derivante rapporto contrattuale, che risulterebbe impossibilitato in carenza, o parziale difetto, delle informazioni richieste.

Art. 7. Uso razionale e corretto dell'acqua

1. Il Gestore è consapevole che la risorsa idrica è da intendersi come un patrimonio collettivo, bisognoso di tutela, dal punto di vista qualitativo e quantitativo; la tutela di tale bene deve essere affrontata non solo come una questione ambientale, ma anche come un elemento essenziale per uno sviluppo economico e sociale sostenibile.
2. Il Gestore, pertanto, pone in essere rigorosi controlli sulla qualità dell'acqua erogata, politiche di gestione tese a ridurre al minimo perdite nella rete idrica e, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, campagne di sensibilizzazione finalizzate alla promozione di una "cultura dell'acqua" che faccia comprendere l'importanza di attuare comportamenti "virtuosi" volti al risparmio idrico. A tal fine, svolge attività di ricerca programmata delle perdite, di ottimizzazione della pressione di rete, di bonifica di reti obsolete e favorisce l'installazione di impianti che riducano lo spreco di acqua, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano d'Ambito.
3. Parimenti, nell'ambito del convogliamento e del trattamento delle acque reflue, il Gestore è impegnato a svolgere i servizi applicando le migliori tecniche nel pieno rispetto della normativa vigente e favorendo la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, con particolare riferimento alla ricerca delle perdite lungo la rete e delle infiltrazioni di acque parassite.
4. L'Utente si impegna ad utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa ed al riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento. Allo stesso modo, l'Utente si impegna a fruire del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui nel rispetto delle norme vigenti e del presente Regolamento.
5. I titolari di insediamenti produttivi sono tenuti a rispettare, qualunque sia il sistema di smaltimento fognario adottato, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua indicati nel presente articolo e contenuti nella normativa vigente in materia. In particolare, essi dovranno:
 - attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti, per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea soprattutto dal punto di vista della qualità;
 - limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;

- limitare il prelievo dell'acqua di falda, ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi;
 - controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai tipi diversi di liquami adottati allo scarico; nelle progettazioni dovrà anche essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche sia della rete idrografica; dovranno anche essere predisposti adeguati sistemi di sicurezza sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di un'accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione.
6. Il Gestore, oltre al controllo sul rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, svolge funzioni d'indirizzo e di consulenza nei confronti degli insediamenti produttivi allacciati alla pubblica fognatura e fornisce l'assistenza necessaria volta a conseguire l'uso ottimale della risorsa idrica commisurato alle sue reali disponibilità.

SEZIONE II - SERVIZIO ACQUEDOTTO

La presente sezione del documento disciplina le condizioni di fornitura dell'acqua, nonché le modalità di realizzazione e modifica dell'allacciamento alle reti di distribuzione dell'acquedotto.

In particolare sono oggetto del presente Regolamento:

- il procedimento di allacciamento alla rete acquedottistica;
- le norme tecniche generali di allacciamento, di uso e di gestione delle reti acquedottistica;
- la gestione amministrativa del rapporto contrattuale;
- la gestione degli impianti e delle reti del servizio di acquedotto.

TITOLO I: OGGETTO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 8. Oggetto del servizio acquedotto

1. Il Gestore esercisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione dell'acqua potabile, ossia idonea al consumo umano.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di fornitura di acqua potabile, stabilendone le condizioni di accesso da parte dell'utente, nonché gli obblighi e i diritti derivanti dalla sottoscrizione del contratto, cui le parti, Utente e Gestore, sono tenute per tutta la vigenza contrattuale.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento sono da considerarsi integrate da quanto prescritto e disciplinato dalla Carta del Servizio Idrico Integrato (di seguito, per brevità, Carta del SII), dal contratto di fornitura e dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, nonché dai provvedimenti adottati dalle competenti Autorità.
4. Il Gestore fornisce il servizio di acquedotto ai richiedenti nei limiti dell'estensione e delle potenzialità delle reti e degli impianti gestiti, conformemente a quanto previsto nel Piano d'Ambito e sue eventuali variazioni.
5. Il Gestore garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimico-fisiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea per il consumo umano (acqua potabile) nel rispetto delle normative vigenti.
6. In presenza di apposita rete di distribuzione, possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d'acqua non potabile per usi per i quali non è richiesta la

caratteristica di potabilità, nel rispetto degli elementi qualitativi e quantitativi del Piano d'Ambito e del Piano di Tutela delle Acque. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall'Utente nel contratto di fornitura.

7. Il servizio di acquedotto è fornito in modo continuativo con le modalità indicate nel presente Regolamento, nella Carta del SII, nel Contratto di fornitura e secondo quanto previsto dalle normative vigenti; le interruzioni della fornitura sono dovute unicamente a manutenzioni ordinarie, straordinarie sulla rete e sugli impianti di produzione, adduzione e distribuzione ovvero a cause di forza maggiore e sono regolamentate dal presente Regolamento e dalla Carta del SII.

Art. 9. Tipologie di fornitura

1. Le tipologie d'uso consentite, come meglio definite nel prosieguo, sono determinate dall'Autorità competente ed a ciascuna di esse corrisponde una diversa tariffa. L'articolazione tariffaria in vigore è consultabile sui siti Internet dell'Autorità d'Ambito, del Gestore.
 - Uso domestico: si qualifica come uso domestico, ferme restando le determinazioni contenute nei provvedimenti tariffari in materia, qualsiasi utilizzazione effettuata in locali adibiti ad abitazione, a carattere familiare, e loro pertinenze;
 - Uso commerciale-artigianale: sono tali le forniture per uso idropotabile nei locali destinati ad attività commerciale o artigianale;
 - Uso industriale: rientrano in tale categoria le forniture per uso idropotabile nei locali destinati ad attività industriale;
 - Uso enti pubblici-comunità: sono tali le forniture per uso pubblico, relative a sedi e pertinenze comunali/provinciali/statali, quali, a titolo esemplificativo, appartamenti, uffici e sedi di biblioteche, polizia municipale, scuole, centri diurni per anziani, centri di aggregazione, centri polifunzionali, caserme, cimiteri, strutture ricreative comunali non affidate a terzi, parrocchie ed oratori; è altresì incluso in tale categoria, a titolo esemplificativo, l'uso per irrigazione parchi e giardini comunali, rotonde, orti sociali, campi, centri sportivi comunali, fontane pubbliche, palestre comunali per uso spogliatoi, strutture ricreative comunali (bocciodromi, aree spettacoli), piscine comunali, lavaggio strade, aree mercato, parcheggi comunali e similari;
 - Uso agricolo-zootecnico: si considera ad uso agro-zootecnico l'acqua destinata esclusivamente all'attività agricola o di allevamento di animali;
 - Uso antincendio: sono tali le forniture per alimentazione di impianti e bocche antincendio, da utilizzarsi esclusivamente per lo spegnimento di incendi;
 - Case di riposo: rientrano in tale categoria le forniture destinate alle strutture adibite a casa di riposo per anziani;
 - Altri Usi: sono qualificabili come tali tutti gli altri usi non compresi nelle categorie precedenti, quali, ad esempio, le forniture per uso idropotabile nei locali destinati ad attività inerenti al settore terziario.
2. Allorché l'acqua derivata sia destinata dall'Utente contemporaneamente (unico contatore) a diversi usi (riferibili ciascuno a diverse tipologie d'uso), il Gestore provvederà ad applicare all'intero volume erogato la tariffa relativa all'uso prevalente; nel caso in cui la stessa utenza sia dotata, presso lo stesso punto di fornitura, di più contatori utilizzati per usi diversi, a ciascuna di queste forniture verrà applicata la tariffa corrispondente alla tipologia d'uso riferibile allo specifico utilizzo.
3. L'Utente si impegna ad utilizzare l'acqua in conformità all'uso dichiarato, in base alle previste tipologie d'uso, e alla potenzialità richiesta.
4. E' fatto divieto all'utente l'utilizzo dell'acqua fornita per un uso diverso da quello dichiarato nel contratto di fornitura; qualora venisse accertata la suddetta violazione, il Gestore ha diritto ad effettuare il ricalcolo degli importi dovuti per la fornitura secondo l'uso effettivamente accertato.

- In siffatta ipotesi, il Gestore si riserva il diritto, qualora l'Utente non provveda alla modifica di cui al comma successivo, di procedere alla sospensione del servizio.
5. Qualora l'utente intenda variare la tipologia d'uso rispetto a quanto indicato nel contratto di fornitura, lo stesso dovrà darne preventiva comunicazione al Gestore, al fine di modificare il contratto in essere ed applicare la tariffa corrispondente all'uso richiesto.
 6. Qualora l'Utente disponga di una fonte autonoma alternativa di approvvigionamento idrico (ad esempio, un pozzo privato), tale condizione dovrà essere indicata all'atto della sottoscrizione del contratto. In tale caso, l'Utente deve sottostare a tutte le prescrizioni che il Gestore detterà per garantire la separazione e la non miscelazione tra acque pubbliche e private (a titolo esemplificativo, valvole a tre vie, disconnettori idraulici, etc.).
 7. L'Utente deve riservare priorità all'impiego delle risorse per gli usi potabili e sanitari, collaborando con il Gestore per evitare sprechi.
 8. Non è prevista, come tipologia d'uso, la fornitura d'acqua potabile per usi irrigui (a titolo esemplificativo, l'innaffiamento di giardini ed orti); allorché l'utente utilizzi l'acqua potabile anche per usi irrigui sarà tenuto a riconoscere al Gestore l'intera tariffa applicata alla tipologia d'uso prevalente, ivi compresa la quota di fognatura e depurazione, qualora dovuta ai sensi dell'art. 65 e art. 36, comma 8, del presente regolamento; nel caso in cui l'acqua derivata sia esclusivamente utilizzata per tale uso, il Gestore provvederà ad applicare all'intero volume erogato la tariffa relativa alla tipologia d'uso "usi diversi", applicando altresì la quota di fognatura e depurazione.
 9. In particolari periodi dell'anno e comunque in caso di scarsità della risorsa idrica e quando l'uso improprio della risorsa (ad esempio per innaffiamento, per lavaggio autovetture, ecc...) dovesse diminuire la disponibilità idrica complessiva, l'Utente dovrà, a seguito di comunicazione del Gestore, ed anche se non obbligato da apposite ordinanze del Sindaco, eliminare, ridurre tale uso o trasferirlo nelle ore di minor richiesta.

Art. 10. Bocche antincendio

1. Il Gestore potrà concedere, a suo esclusivo giudizio, speciali derivazioni provviste di contatori ad asse orizzontale per bocche antincendio. Le derivazioni antincendio potranno essere autorizzate previo rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e pertanto la richiesta di allacciamento dovrà essere corredata dalle previste documentazioni progettuali.
2. I lavori inerenti queste speciali derivazioni saranno eseguiti dal Gestore a spese del richiedente, secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.
3. Tali reti antincendio dovranno essere dotate di dispositivi antiriflusso atti a prevenire l'inquinamento da riflusso della rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile, secondo le norme tecniche riportate nel presente Regolamento.
4. Ogni presa antincendio dovrà essere dotata di una saracinesca di intercettazione posizionata prima del contatore; la saracinesca e il contatore saranno posizionati al limite della proprietà. Le opere installate prima della saracinesca o del contatore restano di proprietà del Gestore, mentre le tubazioni a valle sono di proprietà dell'Utente, che è responsabile a tutti gli effetti della buona conservazione, del buon funzionamento e di eventuali danni causati da perdite.
5. La valvola di presa all'ingresso della proprietà verrà sigillata aperta dal Gestore in modo da mantenere in pressione le tubazioni a valle della presa. La rete di distribuzione interna per gli usi idropotabili e la rete per le derivazioni antincendio devono essere isolate e indipendenti l'una dall'altra.
6. I canoni verranno addebitati in bolletta in relazione alle tariffe vigenti.
7. Le bocche antincendio possono essere aperte solo in caso d'incendio o per eventuali verifiche periodiche.

Prese antincendio

1. Attualmente, le bocche antincendio installate sono prevalentemente con contatore. Quelle che ne sono sprovviste, verranno progressivamente dotate di contatore, eseguendo le necessarie opere idrauliche a spese del Gestore. Restano a carico dell'utente le opere murarie occorrenti per la realizzazione della nicchia di alloggiamento dell'organo di misura. A seguito dell'intervento tecnico, il Gestore provvederà a modificare le condizioni contrattuali.

Uso in caso di incendio

1. L'Utente ha diritto di usufruire dell'acqua nei casi di incendio sfruttando la quantità e la pressione consentite dalle condizioni speciali di tempo e di luogo e dello stato di funzionamento della condotta pubblica dalla quale essa deriva, senza responsabilità alcuna del Gestore circa l'azione e l'efficacia della bocca medesima.
2. In caso di presa antincendio senza contatore, le valvole di chiusura delle bocche antincendio, in derivazione all'interno della proprietà, sono sigillate dal Gestore. Pertanto, nell'eventualità di un incendio, l'Utente potrà, rompendone il sigillo, aprire e servirsene, con l'obbligo di darne avviso al Gestore entro 24 ore.
3. Nessun corrispettivo è dovuto per l'acqua utilizzata in caso d'incendio. In tale eventualità, il Gestore deve essere immediatamente informato affinché possa rilevare la lettura qualora fosse installato il contatore ovvero provvedere alla nuova sigillatura degli impianti interni.

Uso in caso di verifica periodica

1. In caso di verifica periodica condotta dall'Utente, quest'ultimo dovrà trasmettere al Gestore la relativa comunicazione entro le 48 ore precedenti la verifica e comunicare l'avvenuto uso delle bocche antincendio entro le 48 ore successive, onde permettere i necessari controlli. Nel caso di impianti provvisti di contatore, l'Utente dovrà precisare le letture di inizio e fine prova, mediante comunicazione scritta al Gestore.

Uso improprio o mancata comunicazione dell'uso

1. Qualora le valvole delle prese ancora sprovviste di contatore venissero aperte per un utilizzo non previsto (quindi diverso dall'uso antiincendio) o in tutti i casi in cui l'Utente ometta di trasmettere formale comunicazione al Gestore in merito all'uso delle stesse (proprio od improprio), l'Utente sarà passibile di una penalità pari a euro 600,00, replicabile nell'arco dell'anno solare, ad ogni mancanza rilevata. La penale connessa all'uso improprio delle bocche antincendio sarà addebitata, con apposita voce, nella bolletta successiva al periodo in cui sono state rilevate le irregolarità.
2. L'utente che fa uso improprio di una presa antincendio provvista di contatore è soggetto, oltre ad una penale pari ad euro 300,00, all'addebito dell'acqua consumata alla tariffe d'eccedenza, compresi i canoni di fognatura e depurazione.
3. L'Utente è ritenuto responsabile ad ogni effetto per l'utilizzo improprio delle bocche da incendio e per l'abuso della fornitura di acqua; in siffatte ipotesi il Gestore, oltre all'applicazione delle penale sopra descritta, si riserva la facoltà di procedere alla sospensione del servizio, nonché di esercitare ogni azione connessa alla violazione riscontrata.

Art. 11. Diritto alla fornitura

1. Il Gestore è tenuto alla fornitura esclusivamente nelle zone (strade o piazze) servite dalla rete di distribuzione, previa verifica delle condizioni di cui al contratto di somministrazione e al presente regolamento e salvo sussistano impedimenti di natura tecnica; il Gestore è sempre tenuto al rispetto della pianificazione d'Ambito vigente.
2. Le opere acquedottistiche, in quanto opere specialistiche, sono realizzate dal Gestore ricadendo sullo stesso la responsabilità di gestione della rete e di erogazione del servizio.
3. Allorché non si possano soddisfare richieste di fornitura in aree già servite da reti acquedottistiche in conseguenza di cambi di destinazione d'uso o di interventi di trasformazione urbanistica non rientranti nella pianificazione d'ambito, le opere di adeguamento sono a totale carico dei soggetti attuatori degli interventi.
4. Gli interventi di potenziamento di reti ed impianti in aree già servite e caratterizzate da carenze strutturali, qualora previsti nella pianificazione d'Ambito, sono a carico del Gestore. E' onere dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti attuatori verificare, in contraddittorio con il Gestore, la coerenza tra gli strumenti di pianificazione urbanistica e la pianificazione d'ambito vigente.
5. Comunque, in entrambi i casi, gli interventi sono realizzati secondo quanto previsto dai documenti allegati al Piano d'Ambito.
6. Nelle aree non servite da rete di distribuzione e per le quali il Piano d'Ambito non prevede interventi di estensione o potenziamento, il Gestore realizza le opere necessarie alla fornitura del servizio, a carico del richiedente, secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.

Art. 12. Modalità di fornitura e punto di consegna

1. Il Gestore fornisce acqua potabile, nel rispetto delle disposizioni in materia ed entro i limiti di potenzialità dei propri impianti e delle condizioni tecniche esistenti.
2. La fornitura d'acqua è effettuata di norma a deflusso libero; il volume erogato è misurato mediante il posizionamento di un contatore.
3. La pressione minima è garantita in 5 m di colonna d'acqua, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali edifici non conformi, anche se sanati, o in deroga) il sollevamento eventualmente necessario sarà a carico dell'utente. I dispositivi di sollevamento eventualmente installati dai privati debbono essere idraulicamente sconnessi dalla rete di distribuzione.
4. Il carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non sarà superiore a 70 m in colonna d'acqua, salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di utenza.
5. Qualora si rilevino condizioni di installazione a valle del contatore non rispondenti a quanto indicato dal presente Regolamento, la fornitura del servizio può non essere concessa oppure può essere sospesa.
6. Ogni immobile sarà servito da una sola derivazione dalla rete pubblica ancorché siano installati diversi contatori, salvo sussistano particolari condizioni tecnico-impiantistiche che verranno valutate dal Gestore.
7. Il punto di consegna della fornitura è determinato dal contatore che costituisce il limite di proprietà del Gestore, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 9 e 10. Per le prese antincendio già esistenti e sprovviste di contatore, il limite di proprietà è individuato dalla prima valvola di intercettazione a valle della condotta di derivazione. Il diametro e la tipologia di contatore vengono stabiliti dal Gestore in base ai dati forniti dall'Utente, alla tipologia di fornitura ed alle esigenze tecniche; allorché il contatore installato non risultasse adeguato al consumo per errate

- indicazioni, il Gestore potrà effettuare la sostituzione a spese dell'Utente stesso, con conseguente eventuale modifica del contratto.
8. I contatori verranno collocati di norma in aree di proprietà privata, in prossimità del confine con quelle pubbliche; la posa del contatore è subordinata alla realizzazione di un idoneo alloggiamento (nicchia esterna o, in subordine, pozzetto) realizzato, a cura e spese dell'utente, secondo le prescrizioni tecniche fornite dal Gestore, il quale, nel caso di realizzazione difforme da quanto prescritto, potrà procedere alla modifica ed esecuzione delle opere con proprio personale, addebitando all'utenza la relativa spesa.
 9. Qualora venga accertata l'impossibilità di posizionare il misuratore in un alloggiamento posto a confine con la proprietà pubblica, il Gestore si riserva la possibilità di valutare l'opportunità di installare il contatore in altra e diversa ubicazione, posizionando di conseguenza un organo di intercettazione al limite di proprietà (organo costituente il limite di proprietà del Gestore); qualunque onere, autorizzazione od eventuale servitù necessari alla realizzazione della tubazione di collegamento tra la rete di distribuzione pubblica (dall'organo di intercettazione) e il contatore è di esclusiva pertinenza dell'Utente. In tale ipotesi la manutenzione ordinaria e straordinaria e il ripristino della suddetta tubazione di collegamento, realizzata in proprietà privata, sono di competenza dell'utenza servita, la quale dovrà comunque attenersi per la realizzazione e manutenzione delle stessa alle prescrizioni tecniche del Gestore al fine di assicurare la fattibilità dell'allaccio; eventuali danni causati dalla suddetta alla proprietà presso cui è ubicata, al Gestore o a soggetti terzi, sono imputabili alla sola utenza.
 10. In ogni caso, non sono imputabili al Gestore i costi per il ripristino o la manutenzione inerenti la pavimentazione, gli accessori o qualunque materiale sovrastante la tubazione di collegamento posta in proprietà privata o dalla stessa attraversata.
 11. Per le unità condominiali, presso cui siano installati all'interno delle proprietà contatori singoli per ciascuna utenza, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente, pertanto, il Gestore non è da ritenersi in alcun modo responsabile in ordine alle condutture di collegamento poste a monte del contatore fino al confine con la proprietà pubblica.
 12. Il Gestore, allorché il contatore sia posizionato a confine con la proprietà pubblica, si assume l'obbligo e l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle opere di derivazione, sino al punto di consegna (contatore).
 13. L'utente non potrà spostare il gruppo di misura e gli accessori collegati senza l'intervento del Gestore.
 14. L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore e degli organi connessi, curandone il regolare funzionamento e riferendo tempestivamente al Gestore eventuali anomalie di funzionamento o manomissioni; il manufatto di alloggiamento è di esclusiva pertinenza dell'utenza.
 15. Le spese sostenute per sopralluoghi, riparazioni o modifiche degli impianti e degli apparecchi di proprietà del Gestore, compresi costi sostenuti per sostituzioni o riparazioni dovute al gelo, sono a carico dell'utente qualora la necessità di intervento sia determinato da incuria o responsabilità dello stesso.
 16. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, le contestazioni in merito a pressione, quantità e qualità dell'acqua avranno come punto di misura e controllo la derivazione concessa fino al contatore o sino alla saracinesca di proprietà del Gestore, che si riserva di intervenire in base ai tempi e alle modalità previsti dalla Carta del SII.

Art. 13. Qualità e destinazione dell'acqua

1. Il Gestore garantisce che la qualità dell'acqua potabile fornita sia conforme alla normativa vigente; le caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua erogata sono monitorate con le modalità di cui alla Carta del SII.

2. L'acqua si intende erogata esclusivamente per gli usi previsti dal contratto, nel luogo indicato nel medesimo. Non può essere utilizzata in locali e ambienti diversi, per natura e ubicazione, da quelli indicati nel contratto.

Art. 14. Divieto di subfornitura

1. L'Utente non potrà, sotto qualsiasi forma, trasferire o cedere acqua a terzi tramite derivazioni o altri metodi di consegna. Al verificarsi delle suddette ipotesi il contratto è da intendersi risolto di diritto, previa comunicazione del Gestore.

Art. 15. Pressione e portata

1. La pressione ai punti di consegna, di cui all'art. 12, e le portate sono quelle consentite dalla rete esistente e possono subire limitazioni o sospensioni a causa di lavori o per cause di forza maggiore. Le procedure di comportamento cui è tenuto il Gestore nei casi di disservizio, così come le tutele a garanzia dell'Utente, sono contenute nella Carta del SII.
2. Il Gestore si riserva di procedere a variazioni di pressione nel punto di consegna per esigenze di efficienza complessiva del servizio. Qualora tali variazioni, compatibilmente con gli obiettivi fissati dal Piano d'Ambito, siano definitive e possano comportare significative modifiche alle condizioni di erogazione preesistenti, l'informazione verrà tempestivamente fornita all'utenza sia in forma scritta sia attraverso il sito internet del Gestore, affinché gli stessi possano disporre del tempo necessario all'eventuale adeguamento, a loro cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione. Le riparazioni di guasti che potranno derivare agli impianti interni in dipendenza dal loro mancato adeguamento saranno anch'esse a cura e carico dei singoli utenti.

Art. 16. Interruzione o diminuzione della fornitura ed interventi sulle reti

1. Il Gestore potrà sospendere o limitare la fornitura per cause di forza maggiore, per ragioni di carattere tecnico o per la necessità di effettuare interventi (manutenzioni, modifiche, ampliamenti) sulla rete e sugli impianti.
2. Il Gestore si impegna a provvedere con la maggiore sollecitudine possibile a rimuovere le cause della sospensione o diminuzione della fornitura, secondo quanto previsto nella Carta del SII.
3. Il Gestore non assume responsabilità per danni a cose derivanti da interruzioni, sospensioni o diminuzioni della fornitura determinati da fatti non imputabili quali, a titolo esemplificativo, caso fortuito, forza maggiore, fatto di terzi, scioperi, atti dell'autorità, nonché da oggettive esigenze di servizio quali manutenzioni, modifiche od ampliamenti della rete e degli impianti. In tali casi, l'Utente non potrà pretendere alcun abbuono, indennizzo, risarcimento di danni o rimborso di spese, né la rescissione del contratto.
4. Il Gestore non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni conseguenti a:
 - interruzione della fornitura senza preavviso nei casi di pericolo;
 - interruzione della fornitura senza preavviso dovuta a impossibilità involontaria ed imprevista quali cause di forza maggiore, guasti ed incidenti, manutenzioni straordinarie, ecc ...;
 - interruzione programmata della fornitura con adeguato preavviso dovuta ad esigenze tecnico operative del Gestore; il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, come definito nella Carta del SII;

- sospensione della fornitura, secondo quanto previsto dalla Carta del SII, successivamente all'invio di un sollecito di pagamento senza obbligo di diffida e con addebito della relativa spesa, qualora l'Utente non abbia pagato la bolletta nei termini previsti dalla Carta medesima;
- perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del contatore;
- verifiche di organismi riconosciuti dalla legge all'accertamento sugli impianti, quali a titolo esemplificativo ASL, Comando dei Vigili del Fuoco, che dimostrassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesta;
- manomissione dei sigilli al contatore e agli impianti. Il Gestore si riserva di sospendere la fornitura anche qualora l'Utente abbia rimosso il sigillo della saracinesca di monte, per sostituire privatamente il contatore con un altro misuratore od apportare modifiche al gruppo contatore;
- sospensione della fornitura successivamente all'invio della lettera di diffida, allorché l'Utente non provveda a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura nei seguenti casi:
 - l'impianto e il contatore risultano collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione del Gestore e l'Utente non intenda provvedere, in modo comprovato, alla sistemazione in conformità alle prescrizioni del Gestore stesso;
 - l'impianto e il contatore risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o singolarmente inadeguati da un punto di vista dimensionale;
 - venga impedito l'accesso al personale del Gestore o al personale da questo autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna;
 - vengano impedito modifiche agli impianti del Gestore o ai manufatti privati, a seguito di motivate ragioni tecniche da parte del Gestore;
 - ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento che abbia significative conseguenze sul rapporto contrattuale.

Art. 17. Modifiche alle condizioni di fornitura e facoltà di recesso

1. Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, il Gestore, al fine di razionalizzare o migliorare il servizio, si riserva, previa decisione dell'Autorità competente, la facoltà di modificare e/o integrare le condizioni di fornitura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, dandone adeguata comunicazione all'utente, mediante lettera od avviso in bolletta.
2. Nel caso di modifica delle condizioni o caratteristiche di fornitura, all'utente è attribuita la facoltà di recesso, da esercitarsi, per iscritto, mediante lettera raccomandata od e-mail inviata alla Posta Elettronica Certificata (PEC) del Gestore, entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della relativa comunicazione; in mancanza della dichiarazione di recesso, le variazioni di cui ai commi precedenti si intendono implicitamente approvate dall'utente.

Art. 18. Misure e controlli

1. La lettura dei misuratori viene effettuata tramite persone a ciò incaricate dal Gestore, munite di distintivo o tessera di riconoscimento, con la periodicità dallo stesso stabilita.
2. L'Utente è tenuto a consentire, in ogni caso, agli incaricati del Gestore, muniti di distintivo o tessera di riconoscimento, l'accesso alla proprietà per ogni esigenza di servizio.
3. Qualora si verificassero anomalie tecniche che possano pregiudicare la qualità del servizio reso, arrecare danni al Gestore o a soggetti terzi o determinare pericolo all'incolumità pubblica, l'Utente

riconosce al personale del Gestore ad altro personale da esso incaricato, munito di apposito tesserino di riconoscimento, la facoltà di accedere alla sua proprietà per eseguire le normali operazioni di servizio quali, ad esempio, l'ispezione delle condotte per la verifica degli allacciamenti, la riparazione di eventuali guasti nelle condutture di proprietà del Gestore; allorché sia impedito al Gestore l'accesso o sia dallo stesso rilevata un'anomalia o malfunzionamento dell'impianto interno a fronte del quale l'utente non provveda al ripristino della sua funzionalità, il Gestore si riserva la facoltà di sospendere la fornitura fintanto che l'utente non effettui le dovute manutenzioni.

TITOLO II – NORME TECNICHE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 19. Allacciamento alla rete di distribuzione

1. La realizzazione dell'allacciamento è subordinata all'esistenza della rete idrica principale su una strada pubblica in fregio alla proprietà del richiedente.
2. Non è concesso il collegamento a tubazioni di allacciamento di altri utenti, ancorché siano di diametro sufficiente e collocate su strade pubbliche.
3. In ogni caso di estensione, la tubazione da realizzare dovrà essere munita di terminale aggiuntivo, rispetto al punto di innesto dell'allacciamento, per l'installazione di idrante di testata per le operazioni di spurgo.
4. Il Gestore, su richiesta, redigerà un preventivo di spesa comprendendo in esso tutte le opere necessarie per la fornitura d'acqua, incluse tutte le opere necessarie ai sensi dell'art. 45, comma 1, della Legge Regionale n. 12/05 anche se non strettamente attinenti con la concessione richiesta (ad esempio, chiusura di anelli, presa da tubazioni principali più lontane con maggior pressione, potenziamento degli impianti, etc.) .
5. La posa delle tubazioni di allacciamento o di estensione rete per nuove lottizzazioni potrà essere realizzata solo dopo il tracciamento delle strade, la realizzazione delle massicciate stradali e dopo la posa (o l'esatto posizionamento) di tutte le unità di arredo urbano (aiuole, rondò, panchine, etc.) al fine di evitare lo spostamento successivo degli impianti. Nel caso di situazioni urbanistiche indefinite, il richiedente è il solo responsabile della posizione indicata al Gestore per l'esecuzione delle opere.

Art. 20. Contatori

Installazione

1. Ogni immobile sarà servito da una sola derivazione dalla rete pubblica ancorché siano installati diversi contatori, salvo condizioni tecnico-impiantistiche che verranno valutate dal Gestore. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, i contatori verranno collocati in aree di proprietà privata in prossimità del confine con quelle pubbliche.
2. L'Utente non potrà spostare il gruppo di misura e gli accessori collegati senza l'intervento del Gestore.
3. I contatori saranno normalmente installati in:
 - In nicchia con sportello, realizzata dall'Utente rispettando misure nette interne fornite dal Gestore.
Il sistema di coibentazione dovrà ridurre al minimo ogni pericolo di gelo dell'acqua e l'Utente dovrà garantire la conservazione nel tempo di tali caratteristiche. Il manufatto dovrà essere dotato di un sistema di smaltimento delle acque.

- Le misure fornite dal Gestore escludono gli ingombri dei sistemi antiriflusso, di cui si rendesse eventualmente necessario l'alloggiamento, in funzione della tipologia di utilizzo, da realizzare a carico del richiedente in adiacenza al manufatto che ospita il gruppo di misura.
- In casi particolari e autorizzati dal Gestore il contatore potrà essere alloggiato in pozzetto o cameretta realizzati direttamente dal richiedente. Il richiedente provvederà direttamente alla sua realizzazione, rispettando le misure nette interne fornite dal Gestore, assumendone ogni conseguente responsabilità per quanto attiene il dimensionamento e la realizzazione di ogni e qualsiasi elemento portante. La sua copertura dovrà sempre prevedere uno sportellino leggero e facilmente apribile per le operazioni di lettura. Dovrà inoltre essere previsto un sistema di coibentazione per ridurre al minimo ogni pericolo di gelo dell'acqua. Anche in questo caso, il manufatto dovrà essere dotato di un sistema di smaltimento delle acque. Come per la nicchia, le misure fornite dal Gestore escludono gli ingombri dei sistemi antiriflusso, di cui si rendesse eventualmente necessario l'alloggiamento, in funzione della tipologia di utilizzo, da realizzare a carico del richiedente in adiacenza al manufatto che ospita il gruppo di misura. Qualora l'Utente effettuasse modifiche non autorizzate che rendano più difficili le operazioni di manutenzione ordinaria e di lettura (variazioni alle dimensioni del manufatto, modifiche o appesantimenti dello sportellino per lettura, riporti di terreno) il Gestore potrà imporre la regolarizzazione dell'allacciamento a cura e a spese dell'Utente, fatta eccezione per i rialzi imposti dalla modifica del piano stradale pubblico.
4. Qualora venga accertata l'impossibilità di posizionare i misuratori in nicchia e/o pozzetto e fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento, il Gestore può valutare la possibilità di installazione in locali chiusi (cantine, sotterranei, etc.). In tal caso, il contatore verrà posto in adiacenza al muro frontale in apposito locale che dovrà:
 - avere dimensioni secondo le specifiche fornite dal Gestore;
 - essere areato e illuminato naturalmente;
 - essere pulito, derattizzato e deblattizzato;
 - non contenere contatori o cavi di energia elettrica;
 - non contenere contatori o tubazioni del Gas;
 - non contenere condotte di fognatura, braghe, sifoni, esalatori, serbatoi di alcun genere, caldaie, etc.;
 - non contenere apparecchiature private di trattamento acqua e/o sopraelevazione della pressione.
 5. Il Gestore fornisce in uso all'Utente il contatore funzionante e conforme alla normativa vigente.
 6. Si darà luogo alla posa del contatore solo dopo la predisposizione di idoneo alloggiamento secondo quanto previsto dal presente Regolamento. La manutenzione e la cura dell'alloggiamento spettano all'Utente.
 7. Tutti i nuovi allacci verranno realizzati inserendo a valle del contatore, esternamente al contatore stesso, una valvola di non ritorno per impedire il riflusso di acqua in rete pubblica, in caso di guasti o malfunzionamenti della parte di impianto di competenza dell'Utente.

Rimozione o sostituzione

1. Il Gestore si riserva di procedere alla rimozione del contatore con blocco della valvola di derivazione in posizione chiusa o al taglio della presa, qualora l'Utente non abbia dato riscontri a diffide e ordinanze di chiusure emesse dal Gestore stesso a seguito di mancata regolarizzazione del contratto o morosità.
2. Il Gestore procederà alla sostituzione del contatore allorché siano accertate, a seguito di verifica, effettuata con le modalità e i termini previsti nella Carta del SII, anomalie di funzionamento o allorquando si proceda ad una sostituzione programmata dal Gestore al fine di procedere ad un rinnovamento dei misuratori.
3. La rimozione o sostituzione del contatore sarà effettuata esclusivamente dal Gestore o da personale incaricato dal Gestore stesso. All'atto della rimozione e/o sostituzione del contatore, viene redatto, su apposito modulo predisposto dal Gestore, il relativo verbale firmato dagli

incaricati del Gestore e, ove possibile, dall'Utente. Copia del verbale è rilasciata all'Utente in occasione dell'avvenuta rimozione/sostituzione o, in caso di assenza dello stesso, potrà essere richiesta al Gestore.

4. Un'eventuale successiva reinstallazione del contatore, su richiesta di nuova fornitura, darà luogo al pagamento di un contributo di riattivazione, secondo quanto previsto dal Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.

Spostamento

1. Lo spostamento del contatore sarà effettuato unicamente dal Gestore su richiesta dell'intestatario del contratto di fornitura; qualora lo stesso non sia proprietario dell'immobile presso cui è attiva la fornitura, la richiesta dovrà essere presentata congiuntamente al titolare del diritto di proprietà. Gli oneri relativi allo spostamento sono interamente a carico del richiedente, secondo quanto previsto dal Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.
2. Qualora il contatore venga a trovarsi in luogo pericoloso, non adatto ovvero non conforme al presente Regolamento, il Gestore provvederà allo spostamento a spese dell'Utente, secondo quanto previsto dal Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.

Guasti, malfunzionamenti e verifiche

1. Fermo restando quanto previsto dalla Carta del SII, qualora l'Utente si accorga di irregolarità nel funzionamento del contatore, ivi compreso il blocco dello stesso, deve avvisare il Gestore al fine di provvedere al suo ripristino. La richiesta può essere anche inoltrata in forma scritta e trasmessa via fax o email all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Gestore.
2. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori sono a carico del Gestore, salvo i casi di danneggiamenti per dolo, colpa o negligenza dell'Utente.
3. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore o allo sblocco forzato della valvola di derivazione piombata per morosità, può dare luogo alla applicazione di una penalità, pari ad euro 400,00, ed alla sospensione dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto, nonché ad azione giudiziaria nei confronti dell'Utente.
4. L'Utente riconosce valide le misure dei volumi erogati effettuate con la strumentazione predisposta dal Gestore, salvo richiesta di verifica del corretto funzionamento della stessa.

Art. 21. Impianti e reti interni

1. E' vietata, salvo esplicita autorizzazione del Gestore, l'aspirazione diretta dalla rete principale con impianti di sopraelevazione della pressione. In tali casi, l'Utente si approvvigionerà tramite vascone con saracinesca a galleggiante e preleverà l'acqua da inviare alle pompe di sollevamento da detto vascone. La saracinesca a galleggiante dovrà essere posta sopra lo scarico di troppo pieno.
2. L'Utente deve garantire il non ritorno dell'acqua dall'impianto interno alle tubazioni del Gestore, anche a mezzo di idonea apparecchiatura (valvole di ritegno, disconnettori idraulici, etc.). In caso di inadempienza, il Gestore potrà far installare le apparecchiature idonee a spese dell'Utente. Le manutenzioni delle apparecchiature antiriflusso installate dopo il contatore è a cura e spese dell'Utente.
3. L'Utente è il solo responsabile del dimensionamento della rete interna e delle opere accessorie (autoclavi, vasconi di raccolta, pompe di spinta, impianti di trattamento privati, etc.), sia per quanto attiene alle caratteristiche tecniche, sia per quanto attiene alle norme igieniche, di potabilità e relative all'antincendio.

4. Il Gestore non si assume nessuna responsabilità in merito alla rumorosità dell'impianto interno o a eventuali danni che potessero derivare a detto impianto per effetto di manovre di brusca apertura/chiusura degli apparecchi di utilizzazione o per effetto di improvvise variazioni di pressione nella rete principale oltre il range di cui all'art. 12, comma 3.
5. E' vietato il collegamento diretto delle tubazioni d'acqua ai condotti di fognatura ed a qualsiasi altra apparecchiatura di trattamento dell'acqua medesima.
6. Nel caso in cui la tubazione alimenti vasche o serbatoi di accumulo, la bocca di alimentazione delle vasche e/o dei serbatoi dovrà situarsi a quota superiore a quella massima raggiungibile dall'acqua nel recipiente e munita di valvola di limitazione della portata per far sì che questa rientri nei limiti di portata del contatore installato.
7. La tubazione di alimentazione dei serbatoi non dovrà risultare collegata a condutture di distribuzione in discesa dai serbatoi medesimi, i bollitori ad accumulo dovranno essere obbligatoriamente dotati di valvola tarata per le sovrappressioni.
8. Le apparecchiature di trattamento dell'acqua per ottenere acqua calda o per correggere alcuni parametri (addolcitori, de-ionizzatori, etc.) dovranno essere dotate di valvola di non ritorno o di disconnettore idraulico, in posizione accessibile per eventuali controlli ed ispezioni da parte del personale del Gestore.
9. Il punto di erogazione di tutti i servizi (lavabi, bagni, vasche, bidet, vasi di espansione, etc.) dovrà essere a quota superiore a quella del troppo pieno dei servizi stessi.
10. E' vietata ogni derivazione a monte del contatore. Il Gestore perseguirà civilmente e penalmente gli utenti che realizzeranno tali derivazioni.
11. In condizioni particolari di consumo, il Gestore si riserva la facoltà di installare strumenti di misura con idonee caratteristiche.
12. Nel caso di più unità immobiliari con rete distributiva privata unica, il Gestore installerà un unico contatore generale ed emetterà una sola bolletta in relazione alle letture effettuate sullo stesso. Ogni Utente deve collocare, a sua cura e spese, un proprio contatore privato al fine di una migliore suddivisione delle rispettive quote di competenza, in relazione ai consumi rilevati dal contatore generale o in adempimento a disposizioni normative. Il Gestore non provvede alla lettura dei consumi riportati dal contatore privato. Il Gestore non riconosce come vincolanti nei suoi confronti le letture effettuate sul contatore privato e pertanto nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Utente in caso di differenze, anche significative, tra i consumi rilevati dai contatori privati.
13. Gli Utenti che desiderino instaurare rapporti autonomi con il Gestore dovranno realizzare reti distributive private separate (sia in verticale che in orizzontale) afferenti a un unico punto di consegna, dove il Gestore installerà il gruppo di contatori.
14. All'Utente competono la realizzazione, la manutenzione, le eventuali modifiche e l'esercizio dell'impianto interno secondo le normative vigenti. E' inoltre compito dello stesso provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto di alloggiamento del contatore e alla predisposizione di idonea protezione dal gelo così come previsto dal presente Regolamento.
15. L'Utente può provvedere, a propria cura e spese, a regolare la pressione dell'acqua secondo le esigenze con impianti di sollevamento o apparecchi di riduzione della pressione. In questo caso le installazioni devono essere realizzate in modo che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua.

Perdite su impianti e reti interne

1. E' opportuno che l'Utente verifichi con regolarità la presenza di perdite d'acqua causate da guasti alle reti ed agli impianti interni di proprietà. L'Utente è tenuto al ripristino immediato dei guasti riscontrati.
2. Sono inoltre da osservarsi le seguenti prescrizioni;
 - le tubazioni degli impianti interni dovranno essere conformi al DM 174/2004;
 - le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità adeguata ed a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto od a quota ad essi superiore;

- nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore;
- nessuna tubazione dell'impianto interno può sottopassare od essere posta entro tubazioni di scarico di acque reflue, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando per accertate necessità non sia possibile altrimenti, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo-guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Il tubo-guaina dovrà essere prolungato per due metri da ambo i lati dell'attraversamento e alle estremità dello stesso dovranno essere posizionati pozzetti di ispezione;
- nei punti bassi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. E' opportuno inoltre installare un rubinetto di intercettazione alla base di ogni colonna montante;
- è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. E' inoltre vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciata per servizi igienici senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
- è vietato utilizzare l'impianto dell'acqua come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra;
- i collegamenti equipotenziali tra tubi metallici devono essere eseguiti, ove previsti, sull'impianto interno a valle del contatore. La parte aerea dell'allacciamento del Gestore è isolato elettricamente dalla parte interrata, pertanto non è da considerare massa o massa estranea ai fini dell'applicazione della norma CEI 64-8;
- è vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe su impianti derivati direttamente dalle tubazioni stradali. Gli schemi di impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Gestore il quale può prescrivere eventuali modifiche;
- qualora l'approvvigionamento di acqua avvenga da pozzi o sorgenti, oltre che dalla rete distributrice, si dovrà provvedere alla separazione degli impianti interni per impedire la miscelazione con l'acqua potabile erogata dal Gestore.

ART. 22. Richiesta di allacciamento

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 11 (diritto alla fornitura), la richiesta di allacciamento deve essere presentata al Gestore secondo le modalità dallo stesso previste e secondo quanto prescritto nella Carta del SII.
2. La domanda deve almeno specificare:
 - le generalità del richiedente (titolare della fornitura);
 - la natura dell'utenza e/o uso dell'acqua richiesto;
 - il luogo di fornitura;
 - il numero e la tipologia delle unità immobiliari da servire;
 - per le forniture ad uso antincendio la domanda dovrà contenere le necessarie informazioni concernenti le caratteristiche tecniche dell'allacciamento richieste.
3. In ogni caso, il Gestore si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni ritenute necessarie per la corretta valutazione ed esecuzione dell'allacciamento.
4. Successivamente alla formale accettazione del preventivo e al pagamento dello stesso da parte dell'Utente, i lavori relativi alle richieste di allacciamento saranno svolti dal Gestore nei tempi previsti dalla Carta del SII.
5. Per le zone non provviste della rete di distribuzione, la richiesta di allacciamento è subordinata alla realizzazione degli interventi di estensione rete.

Onere di allacciamento

1. Per poter usufruire del servizio d'acquedotto, l'Utente deve corrispondere al Gestore un contributo di allacciamento determinato secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito; il pagamento del contributo di allacciamento non attribuisce all'Utente alcun titolo di proprietà sulle opere realizzate.
2. Il Gestore se ne assumerà gli oneri di manutenzione, così come previsto nel presente Regolamento.

Onere per allacciamenti che comportano estensione di rete e potenziamento impianti

1. Nelle aree non servite da rete di distribuzione e per le quali il Piano d'Ambito non preveda interventi di estensione rete, il Gestore realizza le opere connesse alla fornitura del servizio, che sono poste a carico del richiedente, secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.

Art. 23. Approvvigionamento idrico autonomo ed obbligo di installazione del contatore

1. Tutti coloro che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto, sono tenuti a propria cura e spese all'installazione e al buon mantenimento di idonei strumenti di misura della quantità delle acque prelevate. Gli strumenti di misura devono essere preferibilmente di tipo Woltman e devono essere posti immediatamente a valle del punto di presa prima di qualsiasi possibile derivazione; costoro sono tenuti a denunciare all'Autorità competente e, per conoscenza, al Gestore, con le modalità di cui alla Carta del SII, la quantità di acqua prelevata, al fine di applicare alla stessa la tariffa di depurazione e fognatura.
2. Gli strumenti di misura devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza; qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata al Gestore e all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona.
3. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso e di sistemi di registrazione in continuo della portata.
4. Il Gestore si riserva la possibilità di verificare l'idoneità tecnica dell'impianto di misura e di procedere all'apposizione di sigilli di controllo. Qualsiasi manomissione del contatore e/o del sigillo di controllo deve essere preventivamente autorizzata dal Gestore.

TITOLO III: NOTE TECNICHE SU APPARECCHIATURE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

Giunto dielettrico.

1. Esso viene installato a monte del contatore nel caso in cui la tubazione di allacciamento sia di acciaio o di ghisa.
2. Il Gestore non consente di usare le proprie tubazioni come conduttori di protezione e come dispersori. La presenza di giunti dielettrici o di tubazioni di allacciamento in materiale non conduttore non garantisce un'efficace dispersione a terra, quando non la rende nulla.
3. I collegamenti equipotenziali richiesti dalla normativa vigente per le masse estranee, potranno essere effettuati sulle tubazioni di proprietà dell'Utente ovvero a valle del contatore che costituisce il limite di proprietà e responsabilità tra Gestore e Utente.
4. Si avvisano gli utenti che, nel caso non abbiano realizzato un dispersore di terra intenzionale, il collegamento equipotenziale potrebbe risultare pericoloso per tutti coloro i quali eseguano

interventi sulle tubazioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lettura e sostituzione del contatore, manutenzione degli impianti, rifacimento allaccio, ecc...

5. Per tali motivi qualunque responsabilità in ordine a danni prodotti a cose e/o a persone sarà addebitata all'Utente.

Valvole di intercettazione di monte e di valle.

1. La valvola di intercettazione di monte è di competenza del Gestore e non potrà essere manovrata dall'Utente; quella di valle è di competenza dell'Utente e potrà essere manovrata senza autorizzazione dal Gestore.
2. Sistemi antiriflusso: tali sistemi hanno lo scopo di evitare il ritorno nella tubazione del Gestore dell'acqua già fornita o eventualmente prodotta da fonti di approvvigionamento private. Tali ritorni possono essere causati da aumenti di pressione delle reti private e/o da diminuzioni di pressione nelle reti del Gestore (per esempio per interventi manutentivi, per mancanza di energia, ecc...). I sistemi antiriflusso installati dal Gestore o dei quali il Gestore richiederà l'installazione sono diversi in relazione al livello di rischio dal quale ci si vuole cautelare, anche in base alla tipologia dell'utenza.
3. Il livello minimo di sicurezza (S0) è costituito da una valvola di ritegno installata dal Gestore.
4. I sistemi di antiriflusso di tipo S1 e S2, quando prescritti dal Gestore, sono a totale carico dell'Utente.
5. I sistemi antiriflusso dovranno essere installati a valle del contatore.
6. L'Utente dovrà curarne la manutenzione sia ordinaria che straordinaria al fine di mantenerli in perfetta efficienza.
7. In base alla tipologia dell'utenza si prescrivono generalmente i seguenti sistemi antiriflusso:

UTENZA	SISTEMA
con presenza di pozzo privato	S1
civile con DN maggiore di 50 mm	S1
antincendio	S1
hotel, ristoranti e simili, bar, luoghi di ritrovo	S1
azienda agricole, allevamenti	S1
laboratori fotografici, lavanderie, tintorie, piscine	S2
scuole e servizi igienico sanitari pubblici	S1
laboratori dentistici e di analisi, lavaggio automezzi	S2
impianti di depurazione acque reflue, di trattamento rifiuti	S2
ospedali, case di cura e di riposo, cliniche e laboratori di igiene	S2
laboratori chimici	S2
attività industriali/artigianali che utilizzano acqua potabile solo per usi igienico sanitari	S1
attività industriali artigianali che utilizzano acqua potabile anche per cicli produttivi o anche solo per raffreddamento	S2
tutti gli impianti con sistemi di sopraelevazione della pressione e senza vasca di disconnessione	S2

TITOLO IV: CONTRATTO, TARIFFE E FATTURAZIONE

Art. 24. Sottoscrizione del contratto

1. La fornitura d'acqua è effettuata a seguito della sottoscrizione da parte dell'utente della contratto di somministrazione; il perfezionamento del contratto richiede la sottoscrizione dell'apposito modulo corredato dalla documentazione necessaria per ogni tipologia di fornitura e si completa con il pagamento del preventivo, qualora previsto.
2. Sono legittimati alla sottoscrizione del contratto di cui sopra, quindi all'instaurazione del rapporto contrattuale, il proprietario dell'immobile, l'amministratore in carica in caso di utenze condominiali, il titolare di un diritto reale o personale di godimento ed il legale rappresentante allorché trattasi di società, enti od associazioni. I suddetti potranno procedere alla stipula del contratto per il tramite di soggetti terzi cui sia conferita delega scritta, cui dovranno essere allegata copia della carta d'identità e del codice fiscale del delegante con apposta firma autografa in calce.
3. Negli edifici per i quali non sia prevista la figura dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129 c.c., e sempre in presenza di un unico punto di consegna, i proprietari o i soggetti di cui al comma precedente, sono tenuti alla stipulazione di un unico contratto; colui che procederà alla stipula del contratto di somministrazione dovrà presentare al Gestore apposita delega, rilasciatagli da tutti i condomini onde procedere alla sottoscrizione della richiesta di fornitura, ed alla quale dovranno essere allegata copia delle carte d'identità e del codice fiscale dei deleganti con apposta firma autografa in calce. I suddetti soggetti, pertanto, risponderanno solidalmente per ogni obbligazione derivante dalla somministrazione.
4. Allorché il richiedente la fornitura non corrisponda al titolare del diritto di proprietà dell'immobile per il quale se ne richiede l'attivazione o del suolo o struttura, anche provvisoria, presso cui debba essere attivato il servizio, il Gestore si riserva la facoltà di richiedere che la documentazione sia controfirmata dal proprietario o, in alternativa, venga corredata dalla documentazione attestante la titolarità del diritto reale (a titolo esemplificativo, usufrutto) o personale di godimento (a titolo esemplificativo, locazione) ovvero del diritto di occupazione, qualora trattasi di suolo pubblico.
5. Qualora, l'attivazione della fornitura preveda la posa del contatore, l'efficacia del contratto è sempre subordinata alla presentazione da parte dell'utente delle autorizzazioni, concessioni, certificazioni e permessi previsti dalla legge o dai regolamenti locali (a titolo esemplificativo, D.I.A., S.C.I.A., concessione edilizia) o dalle relative autocertificazioni, ai sensi della normativa vigente.
6. La richiesta di fornitura presuppone la conformità dell'impianto interno dell'utente alla normativa tecnica vigente; il Gestore si riserva la facoltà di richiedere idonea documentazione attestante tale conformità e, pertanto, di rifiutare o sospendere la fornitura allorché la stessa non venga fornita o qualora emerga la mancata rispondenza di detto impianto alla normativa vigente.
7. In ogni caso l'utente dovrà produrre la documentazione che il Gestore è tenuto ad acquisire sulla base delle normative vigenti, con le modalità ivi previste.
8. Il Gestore si riserva la facoltà di rifiutare la fornitura agli utenti che presentino posizioni debitorie nei confronti del medesimo, ancorché maturate per pregresse forniture, fintanto che non si provveda all'estinzione del debito; tale facoltà è esercitabile dal Gestore anche allorché la richiesta di fornitura pervenga da un soggetto convivente con il debitore suddetto, come da certificato anagrafico che il Gestore si riserva di richiedere, fermo restando il disposto di cui al comma 4 del presente articolo.
9. Gli oneri contrattuali saranno addebitati all'Utente con l'emissione della prima bolletta.

Art. 25. Deposito cauzionale

1. L'utente, al momento della costituzione del rapporto contrattuale, si impegna al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, il cui importo viene definito ed erogato con le modalità di cui alla Carta del Servizio.
2. Il versamento del deposito cauzionale non potrà essere richiesto qualora l'Utente fruisca di agevolazioni tariffarie di carattere sociale, od utilizzi, come modalità di pagamento, la domiciliazione bancaria (SEPA) o postale, a condizione, in tale ultima ipotesi, che i suoi consumi annui non siano superiori a 500 m3.
3. Il Gestore non potrà procedere alla sospensione della fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari all'ammontare del deposito versato. In siffatta ipotesi, il Gestore provvederà a trattenere quanto versato a titolo di deposito cauzionale, fatturando nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito nella bolletta successiva.
4. Il Gestore, alla cessazione del rapporto contrattuale è tenuto, con le modalità di cui alla Carta del Servizio, alla restituzione dell'importo versato, salvo l'Utente non abbia provveduto all'estinzione di debiti pregressi derivanti dal contratto di somministrazione; l'azienda, in tal caso, provvederà a detrarre dall'importo versato a titolo di deposito la somma dovuta, restituendo all'utente l'eventuale importo residuale.
5. Il deposito cauzionale sarà aggiornato secondo le regole previste dall'Autorità competente.
6. La disciplina relativa al deposito di cui al presente articolo è da considerarsi integrata dalle disposizioni contemplate dalla Carta del SII.

Art. 26. Durata e recesso

1. Il contratto di somministrazione è a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di somministrazione, fermo restando la sussistenza delle condizioni di cui al presente regolamento, ivi compresa la presentazione da parte dell'utente della documentazione atta al perfezionamento della richiesta di fornitura e il pagamento di ogni onere e costo inerente l'attivazione della fornitura; il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento è condizione essenziale (condizione sospensiva) per l'efficacia del contratto.
2. L'Utente può recedere dal contratto in qualunque momento mediante comunicazione scritta al Gestore; l'efficacia del recesso è subordinata alla chiusura del misuratore (piombatura del contatore).
3. Indipendentemente dalla fruizione del servizio da parte dell'utente, in mancanza di recesso scritto o di mancato perfezionamento dello stesso, l'Utente rimane responsabile rispetto agli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, per tutto il periodo in cui, pur non essendo più il fruitore, continuerà ad essere intestatario della fornitura.
4. Nel caso di disdetta da parte di un utente con contestuale perfezionamento di una pratica di voltura, di cui all'art. 28 del presente regolamento, gli effetti del contratto di somministrazione si estinguono con la sottoscrizione del contratto di somministrazione da parte del soggetto subentrante.
5. L'Utente cessato rimane responsabile di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di somministrazione e non ancora adempiute; all'Utente che ha presentato disdetta sono imputabili i consumi rilevati sino alla lettura del contatore effettuata dal Gestore al momento della chiusura del misuratore o, in caso di voltura, dichiarata dallo stesso al momento della modifica dell'intestazione del contatto.

Art. 27. Modifiche contrattuali

1. L'Utente può in qualsiasi momento richiedere modifiche al contratto in essere, presentando al Gestore apposita domanda corredata della necessaria documentazione. A titolo esemplificativo, rientrano in questa ipotesi la variazione della tipologia di fornitura, la variazione di sede, domicilio o indirizzo di recapito delle bollette.
2. Nel caso in cui la modifica richiesta comporti un intervento da parte del Gestore, verrà redatto un apposito preventivo tecnico-economico i cui termini di validità, accettazione ed esecuzione restano identici a quelli del preventivo per i nuovi allacciamenti.
3. Il Gestore si riserva, comunque, la facoltà di non accettare la modifica richiesta, motivando il proprio diniego.

Art. 28. Subentro (ripristino) e voltura

1. Allorché l'utente subentri nell'utilizzo di una fornitura preesistente e per la quale sia stata presentata disdetta da parte del precedente intestatario, il subentrante dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto (ripristino), provvedendo al pagamento, con le modalità stabilite dal Gestore, del deposito cauzionale, dell'imposta di bollo, dei diritti fissi e delle spese per il ripristino del contatore.
2. Qualora l'attivazione della nuova fornitura avvenga contestualmente alla cessazione del precedente contratto di somministrazione, l'utente è comunque tenuto alla stipula di un nuovo contratto di fornitura (voltura), nonché al pagamento del deposito cauzionale, dell'imposta di bollo e dei diritti fissi. Allorché non sia possibile procedere alla chiusura del precedente contratto di fornitura per comprovata irreperibilità dell'intestatario, il Gestore si riserva la facoltà di richiedere al soggetto volturante, qualora non sia proprietario dell'immobile presso cui è attivo il servizio, la delega rilasciatagli dal proprietario al fine di procedere alla richiesta di cessazione del precedente contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 24, comma 4.
3. Qualora la richiesta di voltura pervenga da un familiare convivente (parente od affine di primo grado) o dal coniuge legalmente separato o divorziato, il nuovo intestatario sarà tenuto al pagamento del deposito cauzionale e dell'imposta di bollo; le condizioni di cui sopra devono essere attestate da idonea documentazione (stato di famiglia) o da relativa autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. Il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario sarà restituito con le modalità di cui all'art. 25, comma 4, del presente regolamento.
4. Il perfezionamento della pratica di cui al comma precedente è subordinato all'estinzione dell'eventuale posizione debitoria imputabile al precedente intestatario; allorché tale posizione non venga estinta, il nuovo intestatario è tenuto ad assumersi il debito maturato sino al momento della voltura.
5. Nel caso in cui la richiesta di voltura sia determinata dal decesso dell'intestatario, gli eredi, legittimi o testamentari, sono tenuti alla presentazione di idonea documentazione attestante la qualità di erede e il decesso del precedente titolare della fornitura, o, in alternativa, dovranno presentare le relative autocertificazioni; gli eredi od altri aventi causa subentrano nella posizione debitoria o creditoria dell'utente deceduto, pertanto, in caso di debiti relativi al contratto di fornitura dell'avente causa, dovranno provvedere all'estinzione delle morosità esistenti, anche qualora non effettuino la voltura. Il nuovo intestatario dovrà provvedere al pagamento del deposito cauzionale, dei diritti fissi e dell'imposta di bollo. Il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario deceduto sarà restituito ai soggetti di cui sopra con le modalità di cui all'art. 25, comma 4, del presente regolamento.
6. Gli eredi sono tenuti ad inoltrare al gestore la comunicazione inerente il decesso dell'utente entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento; qualora il Gestore venga a conoscenza dell'evento, senza che gli sia stato comunicato dagli interessati nel suddetto termine, il gestore ha la facoltà di

- sospendere la fornitura, salvo gli eredi non procedano alla stipula di un nuovo contratto di somministrazione.
7. Allorché l'erede (coniuge, parente od affine di I grado), al momento del decesso dell'utente, risulti convivente con lo stesso, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
 8. Il Gestore si riserva la facoltà di rifiutare la fornitura agli utenti che presentino posizioni debitorie nei confronti del medesimo, ancorché maturate per pregresse forniture, fintanto che non si provveda all'estinzione del debito; tale facoltà è esercitabile dal Gestore anche allorché la richiesta di fornitura pervenga da un soggetto convivente con il debitore suddetto, come da certificato anagrafico che il Gestore si riserva di richiedere, fermo restando il disposto di cui al comma 4 del presente articolo.
 9. In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del presente regolamento.

Art. 29. Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto

1. Fatti salvi i casi di cui all'art. 16, Il Gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione della fornitura, dietro preavviso, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 9 (Tipologie di fornitura), 10 (Bocche antincendio), 12 (Modalità di fornitura e punto di consegna), 14 (Divieto di subfornitura), 18 (Misure e controlli), 20 (Contatori), 21 (Impianti e reti interni), 24 (Sottoscrizione del contratto), 28 (Subentro – ripristino - e voltura), 31 (Prelievi abusivi), 67 (Pagamenti e interessi di mora) e 69 (Fallimento); la riattivazione della fornitura è subordinata alla regolarizzazione della posizione da parte dell'utente e alla rimozione degli effetti dell'inosservanza delle disposizioni contrattuali violate, nonché al riconoscimento al Gestore dell'eventuale risarcimento dei danni.
2. In caso di inerzia da parte dell'utente nel riparare le perdite a valle del contatore, il Gestore si riserva la facoltà di sospendere la fornitura idrica, fintanto che l'utente non provveda alla riparazione dell'impianto; il Gestore, in alcun caso, può ritenersi responsabile dei danni causati a soggetti terzi in conseguenza della perdita.
3. Le spese per la sospensione e la riattivazione della fornitura sono a carico dell'utente; i tempi di riattivazione della fornitura sono definiti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
4. La sospensione della fornitura non esonera l'utente dall'adempimento degli obblighi contrattuali, né determina in capo allo stesso diritto ad alcun abbuono, rimborso o indennizzo.
5. Il Gestore prima di effettuare la sospensione del servizio o successivamente ad essa, allorché l'utente risulti inadempiente per morosità incolpevole per indigenza, come accertata dall'Amministrazione Comunale territorialmente competente, si riserva la facoltà di definire un piano di rateizzazioni finalizzato a sanare la posizione debitoria dello stesso; il mancato rispetto della dilazione concordata determina la revoca del beneficio e l'immediata sospensione del servizio, previo avviso all'Amministrazione di cui sopra.
6. Il Gestore è comunque tenuto all'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di utenze non disalimentabili.
7. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6 del presente articolo, trascorsi giorni 30 dalla sospensione del servizio per le motivazioni di sopra, allorché l'Utente non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione eliminando la causa e gli effetti della sospensione, il contratto si intenderà risolto per inadempimento e, di conseguenza, il Gestore provvederà alla rimozione del contatore e/o al sezionamento dell'allacciamento con oneri a carico dell'utenza.

Art. 30. Perdite occulte

1. Allorché si siano verificati consumi anomali per fughe o perdite nell'impianto interno, in caso di uso domestico, il Gestore di propria iniziativa attua una procedura per il ricalcolo delle bollette, con

- riduzione delle tariffe applicate; la perdita deve avvenire in una parte dell'impianto interrata o sepolta nel conglomerato cementizio e, in ogni caso, non visibile e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente. Tale agevolazione tariffaria è limitata a perdite che si siano verificate nell'arco dell'anno precedente all'ultima bolletta emessa.
2. Il riconoscimento della perdita da parte del Gestore è subordinata all'osservanza della procedura di cui alla Carta del SII. In particolare, l'Utente dovrà presentare al Gestore, per iscritto, denuncia di perdita e, successivamente all'intervento di riparazione, la fattura attestante il ripristino dell'impianto rilasciata dalla ditta esecutrice.
 3. Il Gestore fatturerà il quantitativo d'acqua eccedente le medie storiche dell'Utente a tariffe ridotte (tariffa di prima fascia); al consumo in eccedenza di cui sopra non verranno applicate le tariffe relative al servizio di depurazione e fognatura.

Art. 31. Prelievi abusivi

1. Sono da ritenersi abusivi i prelievi effettuati a monte del contatore od effettuati in assenza di un contratto di fornitura.
2. Parimenti è da ritenersi illegittimo qualunque prelievo non espressamente autorizzato dal Gestore.
3. Sono altresì da considerarsi abusivi il prelievo effettuato dagli idranti antincendio ad uso pubblico per finalità diverse dall'uso antincendio e l'applicazione di derivazioni di qualunque tipo, finalizzate a convogliare acqua, applicate alle bocche erogatrici di fontanelle pubbliche.
4. Allorché sia accertata la suddetta violazione, il Gestore provvederà ad imputare al soggetto autore dell'illecito la quantità d'acqua abusivamente prelevata, misurata o quantificata su base presuntiva, applicando la tariffa in vigore, salvo l'applicazione di una penalità, pari ad euro 800,00, ed ogni altra azione connessa con la natura dell'illecito perpetrato.

Art. 32. Letture

1. La lettura del contatore viene eseguita secondo le modalità di cui alla Carta del SII ed in conformità di quanto stabilito dal contratto di servizio di cui all'art. 2 del presente regolamento. In ogni caso possono sempre essere effettuate, per motivi tecnici e amministrativi, letture supplementari.
2. E' facoltà dell'Utente comunicare al Gestore la lettura del proprio contatore (autolettura), secondo le modalità e tempi indicati dal Gestore in bolletta e nella Carta del SII. .
3. L'Utente il quale non abbia provveduto a comunicare i propri consumi mediante autolettura nei termini e con le modalità indicate dal Gestore, è tenuto al pagamento della fattura contemplante gli importi "stimati", ancorché gli stessi non corrispondano, per eccesso o difetto, ai consumi reali riscontrati dall'Utente, salvo possa essere imputabile al Gestore un palese errore nella procedura di stima.
4. L'Utente è tenuto a permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Gestore o a soggetti dallo stesso incaricati, l'accesso al contatore per il rilievo delle letture; in caso di impossibilità di rilevare i consumi per mancato accesso al contatore per causa imputabile all'utente, lo stesso, a richiesta del Gestore, è tenuto a provvedere a comunicare la lettura o a consentire, con modalità da concordarsi, la rilevazione della suddetta.
5. In caso di perdurante impossibilità ad effettuare la lettura del contatore per cause non imputabili al Gestore, lo stesso si riserva la facoltà di sospendere la fornitura, fintanto che l'utente non provveda a porre il Gestore nelle condizioni di rilevare la lettura.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5, il Gestore ha la facoltà di procedere ad addebitare all'utenza consumi presunti, ovvero basati sul consumo storico dell'utente, riferito allo stesso periodo di consumo relativo ai due anni precedenti o all'ultimo consumo reale rilevato.

7. Il Gestore non è tenuto ad una contestuale lettura dei contatori nel caso di variazioni tariffarie od inerenti ad imposte o tasse gravanti sulle tariffe medesime.

Art. 33. Consumi

1. Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore ed è espresso in metri cubi.
2. Qualora l'Utente ritenga che la misura del contatore sia errata può richiedere, per iscritto (posta, fax, e-mail) all'Ufficio Clienti o personalmente agli sportelli, la verifica del corretto funzionamento del contatore, previo pagamento anticipato di una somma a titolo di contributo spese di verifica, che sarà trattenuta dal Gestore qualora il contatore risultasse correttamente funzionante.
3. La verifica di cui sopra sarà effettuato con le modalità e le tempistiche di cui alla Carta del SII.
4. I contatori sono ritenuti idonei quando la loro misura rientra nei limiti di tolleranza definiti dalle norme vigenti.
5. In caso di accertato irregolare funzionamento, il contatore è sostituito a cura del Gestore, che si accolla tutte le spese di verifica ed il consumo effettivo è ricostruito riparametrando il consumo rilevato alla percentuale di errore rilevata ad accertata a seguito della prova di funzionamento.
6. Il periodo per il quale vengono rideterminati i consumi non sarà comunque superiore ai due anni antecedenti la segnalazione di malfunzionamento e comunque per un periodo non superiore al limite temporale della prescrizione legale.
7. Nel caso in cui il Gestore rilevi una mancata contabilizzazione dei consumi, determinata da un blocco del contatore, lo stesso rideterminerà i consumi imputabili all'utenza, con le seguenti modalità:
 - Se il blocco si verifica nel primo anno di fornitura, il consumo sarà determinato sulla base di una o più letture successive alla sostituzione del misuratore;
 - Negli altri casi, il consumo sarà ricostruito in base a quello riscontrato nello stesso periodo dell'anno o degli anni precedenti a quello in cui si è verificato il blocco del misuratore.
8. Nei casi accertati di manomissione del contatore da parte dell'Utente, ferma restando l'applicazione di una penale pari ad euro 800,00 e fatta salva la facoltà del Gestore di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 29, il consumo è determinato dal Gestore ai sensi del comma 5 del presente articolo. In tali casi, il recupero dei consumi non addebitati all'intestatario del contratto sarà effettuato retroattivamente per un periodo pari a quello di malfunzionamento per manomissione e comunque non superiore al limite temporale della prescrizione legale.

TITOLO V - RESPONSABILITA' E DIVIETI

Art. 34. Responsabilità e divieti

1. Le Responsabilità del Gestore e dell'Utente, relativamente agli impianti e strumenti funzionali alla fornitura dell'acqua contemplati dal presente regolamento, nonché inerenti ad inosservanze di obblighi, diritti e divieti derivanti dal contratto di somministrazione sono specificate e disciplinate nei singoli articoli inclusi nei Titoli precedenti, afferenti ciascuno a diversi aspetti del servizio e del rapporto contrattuale.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano nei successivi commi le principali responsabilità e divieti che risultano essere in capo a ciascuna parte.
3. Il Gestore risponde del funzionamento dei propri impianti fino al punto di consegna, come meglio identificato nell'art. 12 del presente regolamento, e dei danni che possono derivare da un

- malfunzionamento degli stessi. Non risponde dei danni derivanti agli impianti di competenza dell'Utente posti a valle del punto di consegna.
4. L'intestatario del contratto deve provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla messa in opera degli impianti richiesti, nonché a realizzare, a proprie spese e secondo le prescrizioni del Gestore, i manufatti (nicchia di alloggiamento o pozzetto) di cui all'art. 12.
 5. L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore e degli organi connessi, curandone il regolare funzionamento e riferendo tempestivamente al Gestore eventuali anomalie di funzionamento o manomissioni.
 6. L'intestatario del contratto è altresì responsabile della corretta costruzione, manutenzione ed esercizio dell'impianto interno, inclusi i dispositivi di intercettazione (rubinetti, valvole) posti a valle del contatore.
 7. Non è consentito manomettere o comunque modificare alcuna parte dell'impianto di competenza del Gestore, né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza.
 8. E' fatto assoluto divieto di:
 - effettuare la subfornitura dell'acqua;
 - utilizzare l'acqua per usi e con modalità diverse da quelle dichiarate nella richiesta di fornitura;
 - eseguire allacciamenti non autorizzati o comunque manomettere le tubazioni di distribuzione e di derivazione poste a monte del contatore;
 - manomettere il contatore;
 - prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dal consumo umano;
 - collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. E' inoltre vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
 - utilizzare l'impianto dell'acqua come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra;
 - manomettere sigilli posti sul contatore o sulla valvola di derivazione.

SEZIONE III - SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 35. Oggetto

1. La presente sezione del Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue domestiche, delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di cui sia ammesso il recapito in rete fognaria pubblica ai sensi del presente Regolamento.
2. Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n° 152/06, sono individuate le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari connesse all'esercizio e all'utilizzo del servizio, sono fissati i limiti di accettabilità per gli scarichi immessi nelle reti fognarie e sono dettate le norme per esercitare il controllo di conformità degli scarichi, nonché per le verifiche connesse alla determinazione del corrispettivo dovuto dai Clienti del servizio.
3. Sono oggetto della presente sezione del Regolamento:
 - il procedimento di allacciamento alla rete fognaria;
 - le norme tecniche generali di allacciamento, di uso e di gestione della rete fognaria;

- le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari per l'immissione delle acque reflue domestiche nelle reti fognarie;
 - le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite per l'immissione nelle reti fognarie delle acque reflue industriali, assimilate alle acque reflue domestiche, delle acque meteoriche, proposti dal Gestore e adottati dall'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D. Lgs. 152/06 , in base alle caratteristiche degli impianti di trattamento e in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06;
 - il controllo degli scarichi immessi nelle rete fognarie pubbliche, per quanto riguarda la loro accettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e i controlli per gli accertamenti in materia tariffaria;
4. La presente sezione del Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non espressamente indicato.

TITOLO VI - ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA

Art. 36. Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria

1. Per allacciamento si intendono tutte le opere necessarie al collegamento degli scarichi degli edifici alla pubblica fognatura, comprendenti pozzetti di ispezione e di raccordo, eventuali sifoni, giunti, pezzi speciali, valvole a clapet, regolatori di portata, esecuzione del foro sulla pubblica fognatura e quant'altro occorrente per un efficiente funzionamento.
2. Ai sensi del Regolamento Regionale n°3/06 art. 7, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate e gli scarichi di acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne individuate ai sensi del Regolamento Regionale n°4/06, originati all'interno delle zone servite, devono essere recapitati nella rete fognaria pubblica nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento. Si intende per zona servita, l'agglomerato di cui all'art. 74 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. così come individuato dall'Ufficio d'Ambito ai sensi del art. 48 c. 2 della L.R. n. 26/03 e s.m.i.
3. In mancanza dell'individuazione delle zone servite da parte dell'Ufficio d'Ambito, nelle more della completa rilevazione delle reti fognarie, si considerano "zone servite" le aree poste ad una distanza per la quale, secondo le valutazioni del gestore, è tecnicamente ed economicamente fattibile realizzare il collegamento dello scarico. Ove esistenti, costituiscono riferimento in tal senso le deliberazioni assunte dai Comuni ai sensi della LR n. 62/1985.
4. Nel caso di zona servita in cui sia presente la rete fognaria ad una distanza per la quale è tecnicamente ed economicamente fattibile realizzare il collegamento dello scarico (indicativamente 50 metri, da valutare a cura del Gestore), è fatto obbligo di procedere ad allacciarsi alla pubblica fognatura, ovvero, quando l'insediamento sia nelle condizioni di avere un accesso diretto alla rete fognaria, mediante scarico a gravità o in pressione.
5. Gli scarichi in zone non servite da rete fognaria pubblica, dovranno attenersi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n° 152/06, dai Regolamenti Regionali n°03/06, n°04/06 e loro modificazioni ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento.
6. Nel caso in cui il Gestore, in applicazione del Piano d'Ambito, esegua estensioni della rete fognaria, collegata, nel caso di rete nera o mista, ad idoneo impianto di trattamento, sarà inoltrata al Comune territorialmente competente richiesta di emissione di ordinanze comunali che richiamino i titolari degli scarichi esistenti all'obbligo di allacciamento alla rete fognaria.

7. Il comma precedente si applica anche nel caso in cui l'estensione della rete fognaria sia eseguita da soggetto diverso dal Gestore e comunque presa in carico a seguito di collaudo positivo da parte di quest'ultimo
8. Ferme restando le conseguenze di legge per il mancato rispetto delle ordinanze di cui al comma 6 del presente articolo, il Gestore procederà, previa diffida, alla realizzazione dell'allaccio, addebitandone il relativo costo all'utenza inadempiente, ed applicando, conseguentemente, la tariffa corrispondente all'uso, comprensiva delle quote del servizio di depurazione e fognatura.
9. Per quanto riguarda la disciplina degli scarichi di acque meteoriche non contaminate ai sensi del Regolamento Regionale n°04/06, si rimanda all'art. 55 del presente Regolamento, fatta salva la procedura per la richiesta di allacciamento alla rete mista o bianca (limitatamente ai casi previsti all'art. 55 c. 8), per cui si applica quanto disposto all'art. 38.

Art. 37. Separazione delle reti di fognatura interne

1. Nelle zone servite da reti fognarie separate, è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubbliche fognature di separare al proprio interno le reti di fognatura come indicato nel successivo comma 2, salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte del Gestore. Per gli insediamenti esistenti, tale separazione dovrà essere effettuata entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Le reti di fognatura interna agli insediamenti, a qualsiasi uso destinati, devono dove possibile essere del tipo separato, ossia con condotti distinti che raccolgano separatamente:
 - le acque reflue domestiche o assimilate;
 - le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti così come definite dal Regolamento Regionale n. 4/06;
 - le acque meteoriche diverse da quelle di cui sopra;
 - le acque reflue industriali qualora presenti.
3. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 55 relativamente al divieto di scarico di acque meteoriche non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/06, nel caso in cui la rete fognaria pubblica recipiente sia del tipo separato, gli allacciamenti saranno mantenuti separati per tipologia.
4. Per quanto riguarda le acque di drenaggio, dovranno essere immesse separatamente nella rete bianca, se presente, o direttamente in corpo idrico superficiale, secondo le modalità impartite dal Gestore rispettivamente della fognatura o del corso d'acqua.
5. Qualora invece la rete fognaria pubblica recipiente sia di tipo misto, le reti interne separate si dovranno unire all'interno della proprietà per essere allacciate in un unico punto.
6. In caso di comprovata impossibilità tecnica ad ottemperare a quanto sopra, resta in facoltà del Gestore autorizzare altre soluzioni per lo scarico.
7. I titolari degli scarichi in pubblica fognatura che effettuino interventi di ristrutturazione che comportino la sistemazione interna delle reti, sono obbligati alla separazione delle componenti come indicato al comma 1.
8. E' assolutamente vietato utilizzare le caditoie stradali o le griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi di tipo diverso.
9. La rete di scarico delle acque reflue industriali dovrà essere dotata di pozzetto di campionamento prima dell'immissione in pubblica fognatura, accessibile facilmente e a disposizione del Gestore per i campionamenti effettuati dal proprio personale.

Art. 38. Allacciamento alle reti fognarie pubbliche

1. Il proprietario dell'immobile di cui si vuole realizzare l'allacciamento presenta la relativa domanda al Gestore, corredata dalla documentazione indicata nel modello stesso.
2. Le opere di allacciamento alle reti fognarie pubbliche dal punto di conferimento, posto in prossimità del confine di proprietà privata, fino alla rete fognaria pubblica ricevente, sono realizzate dal Gestore.
3. La manomissione del suolo pubblico e della fognatura pubblica finalizzate all'immissione del nuovo allacciamento, possono essere eseguiti solo dal Gestore a spese dell'Utente, secondo le modalità descritte nell'art. 39. Il Permesso di Costruire o la Denuncia di Inizio Attività non costituiscono titolo abilitativo per la realizzazione dell'allaccio in fognatura, la cui richiesta esplicita deve essere inoltrata preliminarmente all'inizio dei lavori edili, secondo le modalità di cui al comma 1, e vale per l'immobile per il quale viene presentata e secondo le caratteristiche di progetto presentate in quella sede.
4. La quota e il punto nel quale si deve allacciare la rete di fognatura interna vengono determinati dal Gestore. Le opere di allacciamento realizzate dal Gestore e le opere di allacciamento collaudate con esito positivo, per la porzione ricadente su suolo pubblico, sono parte integrante della rete fognaria pubblica e sono a tutti gli effetti proprietà pubblica. Il titolare dello scarico ha quindi l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei soli manufatti ricadenti al di sotto dell'area non di proprietà pubblica.
5. Tutti i costi per la realizzazione delle opere di allacciamento sono a carico del richiedente e sono determinati nel rispetto del Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.
6. La tempistica per la preventivazione, esecuzione e collaudo tecnico funzionale dei lavori di allacciamento è definita nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
7. Successivamente alla formale accettazione da parte dell'Utente del preventivo e del relativo pagamento, i lavori relativi alle richieste di allacciamento ritenute accoglibili saranno svolti dal Gestore nei tempi previsti dalla Carta SII. Il pagamento del contributo di allacciamento non dà all'Utente alcun titolo di proprietà sulle opere realizzate. Il Gestore se ne assumerà gli oneri di manutenzione, così come previsto dal presente Regolamento.
8. Per le zone non servite da pubblica fognatura, la richiesta di allacciamento è subordinata alla realizzazione degli interventi di estensione rete (art. 45).
9. Nel caso di scarichi di acque reflue domestiche, l'allacciamento costituisce titolo valido per l'attivazione dello scarico.
10. Nel caso di scarichi di acque reflue industriali o di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, il titolare dello scarico, ancorché allacciato alla rete fognaria pubblica, per poter attivare tali scarichi dovrà ottenere l'Autorizzazione di cui al D.Lgs. n° 152/06 art. 124 come definito al successivo art. 50.
11. L'allacciamento alle reti fognarie pubbliche è subordinato alla verifica da parte del Gestore della capacità idraulica delle reti fognarie e della potenzialità degli impianti di trattamento, nonché del rispetto delle prescrizioni e delle norme richiamate nel Regolamento e delle normative vigenti. L'allacciamento alla rete pubblica può essere negato nel caso di grossi quantitativi di acque bianche incompatibili con la capacità di smaltimento della condotta, nel caso di acque reflue non conformi ai limiti di accettabilità di cui al D.Lgs. 152/2006, o nel caso di opere non conformi al progetto presentato.
12. Le disposizioni del presente articolo restano valide anche nel caso di richiesta di modifica di un allacciamento esistente alla pubblica fognatura richiesto dall'utente per necessità di potenziamento o per risolvere un inconveniente igienico (art. 41).
13. Nel caso sia in programma l'attuazione di un intervento previsto dal Piano d'Ambito per il rifacimento di un tronco fognario, il Comune territorialmente competente prima dell'inizio dei lavori provvederà ad informare i proprietari degli immobili interessati. Il Gestore, durante l'esecuzione dei lavori di rifacimento della rete di fognatura, provvederà direttamente alla realizzazione delle opere per l'allacciamento degli utenti fino al limite della proprietà pubblica. Qualora nella

medesima via venga rilevato un edificio il cui scarico abbia recapito diverso dalla pubblica fognatura, si provvederà a darne avviso scritto al proprietario, al fine della regolarizzazione dello scarico.

14. Nel caso sia in programma l'attuazione di un intervento previsto dal Piano d'Ambito per di costruzione di nuovi tronchi di fognatura, il Comune territorialmente competente ne dà avviso a tutti i proprietari degli immobili interessati, dichiarando che i vecchi scarichi siano considerati inservibili, pur essendo garantito lo scarico sino al momento della ricostruzione dei manufatti. In conseguenza le precedenti autorizzazioni, sia formali che di fatto, sono tutte revocate e i proprietari frontisti per ottenere la nuova autorizzazione devono presentare al Gestore la domanda di cui al comma 1. Anche in questo caso, i nuovi allacci dovranno essere conformi alle prescrizioni del presente Regolamento e il Gestore, durante l'esecuzione dei lavori di costruzione della rete di fognatura, provvederà direttamente alla realizzazione delle opere per l'allacciamento degli utenti fino al limite della proprietà pubblica.

Art. 39. Prescrizioni per gli allacciamenti

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 44, ogni stabile deve essere allacciato alla rete fognaria separatamente mediante un solo punto di scarico; il Gestore può autorizzare anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà o più punti di scarico per lo stesso immobile solamente in casi in cui risulti tecnicamente impossibile realizzare quanto sopra prescritto. In casi particolari, su specifica richiesta, potrà essere autorizzato uno stesso condotto d'allacciamento a servizio di più proprietà. In tale ultimo caso, prima di costruire il condotto, i proprietari devono stipulare una servitù reciproca.
2. Per l'immissione nelle condotte di fognatura dotate di imbrocchi predisposti, si potrà usufruire solamente di tali imbrocchi, mentre, ove i medesimi non siano previsti, il Gestore indicherà il punto di immissione nella pubblica fognatura. Il diametro della condotta privata non dovrà eccedere quello degli imbrocchi predisposti, o ve previsti, e dovrà essere indicato dal gestore in assenza di tali imbrocchi.
3. Il Gestore non risponderà dei danni causati da eventuali allagamenti per rigurgiti del collettore o della fognatura e pertanto l'utente se del caso dovrà dotarsi di dispositivi di salvaguardia atti ad evitare tali allagamenti (valvole di non ritorno, impianti di sollevamento).
4. Sarà cura del Gestore provvedere a tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione dell'allacciamento, come i permessi per l'occupazione di suolo pubblico e i provvedimenti relativi alla salvaguardia degli altri servizi che interferiscono con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico.
5. È vietato:
 - l'allacciamento a gravità alla rete fognaria pubblica, senza dispositivi di salvaguardia, da parte di fognature interne che abbiano il fondo di scorrimento ad un livello inferiore all'estradosso della rete fognaria pubblica;
 - l'allacciamento di scarichi a gravità di locali al di sotto del piano stradale; l'allacciamento diretto di scarichi costituiti da tubazioni prementi (in pressione) senza l'inserimento di camerette di smorzamento che facciano defluire le acque nel condotto fognario a gravità. Per gli allacciamenti realizzati con tale modalità il Gestore non risponderà di malfunzionamenti e rigurgiti e dei relativi danni
6. È facoltà del Gestore durante la costruzione totale o parziale di nuove fognature, predisporre gli allacciamenti nel modo più opportuno ed idoneo in relazione anche alla situazione del sottosuolo; in tali casi l'allacciamento dovrà essere eseguito in corrispondenza di quanto già predisposto. A tale proposito si rimanda all'articolo 45 del presente Regolamento.

Art. 40. Cameretta di ispezione e pozzetti di campionamento

1. Tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella rete fognaria pubblica, devono passare attraverso una cameretta o un punto di ispezione (in tal caso dotato di braga), eventualmente di sifone e di valvola a clapet in relazione alle condizioni di cui all'art. 46. La cameretta o il punto di ispezione sono realizzati all'interno della proprietà, devono essere facilmente accessibili ed avere dimensioni adeguate.
2. Negli insediamenti da cui derivi, tra gli altri, uno qualsiasi dei seguenti scarichi: acque reflue industriali (art. 50), acque reflue assimilate (art. 49), acque meteoriche soggette alla regolamentazione di cui al R.R. n° 4/06 (art. 55), tutti gli scarichi devono essere campionabili separatamente; a tale scopo devono essere installati idonei pozzetti di campionamento aventi le caratteristiche di cui allo schema in Allegato3 al presente Regolamento, su ognuna delle reti interne separate ai sensi del precedente art. 37, prima della confluenza con le reti di valle, nonché in corrispondenza di ogni allacciamento alla rete fognaria pubblica, immediatamente a monte della cameretta di ispezione di cui al comma 1.
3. I pozzetti di campionamento devono essere mantenuti accessibili al Gestore, il quale ha la facoltà di imporre l'installazione di un misuratore di portata e di un autocampionatore refrigerato per il monitoraggio quali-quantitativo degli scarichi di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui i reflui di cui sopra siano soggetti a pretrattamenti di depurazione, deve essere installato idoneo pozzetto di campionamento anche immediatamente a valle del sistema di trattamento. I pozzetti di campionamento del tipo indicato devono essere collocati prima del recapito locale delle acque meteoriche.

Art. 41. Ristrutturazione delle reti fognarie e modifiche agli allacciamenti

1. Nei casi di ristrutturazioni e/o manutenzioni straordinarie delle reti fognarie che comportino modifiche agli allacciamenti ovvero nei casi in cui risulti necessario ripristinare il regolare funzionamento degli allacciamenti stessi, il Gestore provvede alla esecuzione delle opere in suolo pubblico, al rifacimento, riordino, ricostruzione degli allacciamenti. Le opere sono a totale carico del Gestore, qualora gli allacciamenti siano stati realizzati, collaudati con esito positivo o presi in carico, dall'attuale Gestore e/o da Gestori precedenti, o qualora gli allacciamenti preesistenti siano stati realizzati a regola d'arte ai sensi delle norme vigenti. Anche in questo caso vale quanto previsto dall'art. 46 e, in caso di inadempienze, nessuna responsabilità di danni sarà addebitata al Gestore. Per gli interventi di cui sopra, la tempestività di realizzazione dell'opera sarà in funzione delle modalità e delle tempistiche previste per la manomissione del suolo pubblico concordate con il Comune territorialmente competente. In caso di opere a suo tempo realizzate direttamente dai privati non collaudate o prese in carico dall'attuale Gestore o dai Gestori precedenti e comunque non realizzate a regola d'arte ai sensi del presente regolamento e delle norme vigenti, gli oneri relativi alla regolarizzazione e messa a norma dell'allacciamento saranno a carico dei clienti, così come previsto nel caso di nuovi allacciamenti. Sono inoltre a carico dei clienti tutti i costi degli interventi che si dovessero rendere necessari a causa di scarichi non conformi esercitati in violazione dei divieti di cui al successivo art. 43.
2. Qualora per necessità del titolare dell'allacciamento si dovessero introdurre delle modificazioni agli allacciamenti esistenti, le medesime per la parte su suolo pubblico saranno eseguite dal Gestore a spese del titolare dell'allacciamento, mentre per la parte su suolo privato potranno essere realizzate direttamente dall'Utente previo nulla-osta da parte del Gestore.
3. Il Gestore si riserva il diritto, previo appuntamento concordato, di effettuare ispezioni sugli impianti e sugli apparecchiature utilizzati dall'Utente al fine di prevenire disfunzioni del servizio o di controllare l'osservanza delle prescrizioni relative allo scarico.

4. L'Utente riconosce al personale del Gestore ad altro personale da esso incaricato, munito di apposito tesserino di riconoscimento, la facoltà di accedere alla sua proprietà per eseguire le normali operazioni di servizio quali, ad esempio, l'ispezione delle condotte per la verifica degli allacciamenti, la riparazione di eventuali guasti nelle condutture di proprietà del Gestore e, nel caso di insediamenti produttivi, le operazioni di controllo dello scarico di acque reflue industriali, come meglio specificato all'art. 44, comma 4.
5. Le spese sostenute per sopralluoghi presso le proprietà private, nel caso in cui sia stata accertata la responsabilità dell'Utente di eventuali inconvenienti igienico-sanitari o strutturali che avessero comportato la necessità di ispezioni e interventi sulle reti private, compresi i costi sostenuti per sostituzioni e/o riparazioni, sono a carico del Cliente.

Art. 42. Vasche Imhoff e fosse biologiche

1. Fatto salvo quanto previsto negli articoli successivi, gli allacciamenti alle reti fognarie pubbliche servite da impianti di trattamento dei reflui urbani, devono essere eseguiti senza interposizione di sistemi di pretrattamento dei reflui domestici (vasche Imhoff, fosse biologiche). Le reti di fognatura interne devono adeguarsi alla presente disposizione nei tempi e nei modi stabiliti dal Gestore.
2. Ferma restando l'esistenza di divieti da parte delle Autorità sanitarie competenti, il Gestore potrà derogare al criterio di cui sopra nel caso in cui, per condizione delle strutture fognarie e/o depurative esistenti, risulti opportuno effettuare il pretrattamento dei reflui domestici.
3. A seguito della dismissione dei sistemi di pretrattamento dei reflui domestici, previa autorizzazione di fattibilità da parte del Gestore, i titolari degli allacciamenti dovranno provvedere a loro cura e spesa alla bonifica dei manufatti, all'espurgo completo del materiale presente ed alla sconnessione delle condotte di scarico da tali manufatti.
4. Tutti gli allacciamenti di fognatura alle reti fognarie pubbliche, non servite da impianti di trattamento dei reflui urbani, devono essere eseguiti tramite interposizione di sistemi di pretrattamento dei reflui domestici (Imhoff, fosse biologiche), fatta salva la necessità del titolare dello scarico di adeguarsi ai criteri di cui sopra, una volta che si sarà provveduto a connettere le reti fognarie ancora sprovviste di tale servizio agli impianti di trattamento dei reflui urbani. Gli oneri per la manutenzione dei sistemi di pretrattamento dei reflui domestici sono a carico del titolare dello scarico.

Art. 43. Divieti di scarico

1. È vietata l'immissione in rete fognaria pubblica di scarichi che possano:
 - arrecare danno alla salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e depurazione;
 - danneggiare le reti fognarie e gli impianti di trattamento e depurazione, nonché le connesse attrezzature;
 - costituire pregiudizio per la funzionalità dei processi di trattamento e depurazione delle acque e dei fanghi;
 - avere conseguenze negative sull'ambiente, incidendo sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e pregiudicando la conformità alle disposizioni vigenti delle acque recipienti;
 - pregiudicare lo smaltimento dei fanghi, il quale deve avvenire in modo conforme dal punto di vista ambientale;
 - pregiudicare il regolare funzionamento degli allacciamenti e delle reti fognarie.
2. È vietato altresì lo scarico in reti fognarie di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 152/06 e s.m.i. e previo nulla osta da parte del Gestore.

3. In particolare è vietato lo scarico delle seguenti sostanze:
- benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose in soluzione o in sospensione che possono determinare condizioni di esplosività o infiammabilità del sistema fognario;
 - ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da olii da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali, o l'ambiente e che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperature comprese fra i 10 e i 38 °C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamenti di depurazione, stracci, piume, paglie, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di triturotori domestici od industriali;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento;
 - reflui contenenti sostanze inerti, granulari, sedimentabili, ghiaia, sabbia, argilla, ecc. che sedimentando sul fondo dei condotti fognari e/o vasche di depurazione ne riducano sezioni e volumi utili;
 - liquami derivanti dallo svuotamento di cisterne, pozzi neri o fosse settiche di insediamenti abitativi e non.
4. Gli eventuali danni derivanti alle reti ed agli impianti da comportamenti vietati, saranno addebitati ai responsabili.

Art. 44. Autorizzazioni allo scarico

1. Lo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue domestiche, ancorché decadenti da insediamenti produttivi, è sempre ammesso fatto salvo, per i nuovi edifici, l'obbligo di presentare domanda di allacciamento ai sensi dell'art. 38 del presente Regolamento.
2. Ai sensi del D.Lgs. n°152/06 e del D.P.R. n.59/13, gli scarichi in rete fognaria di acque reflue industriali e acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne individuate ai sensi del R.R. n° 4/06 art. 3, sono soggetti a preventiva autorizzazione allo scarico previo formale parere tecnico del Gestore, espresso ai sensi della D.G.R. n.8/11045 del 20/01/2010 all. A art. 5 comma b, relativamente all'ammissibilità dello scarico in riferimento alle caratteristiche tecniche e gestionali. Tale parere è a sua volta acquisito dall'Ufficio d'Ambito, che sarà comunque chiamato a rilasciare un allegato tecnico, confluyente nell'autorizzazione (A.I.A. o A.U.A.), acquisito il preventivo parere tecnico del Gestore di cui sopra.
3. Il titolare dello scarico dovrà presentare istanza di nuova autorizzazione allo scarico o rinnovo della stessa mediante la compilazione della relazione tecnica predisposta dall'Ufficio d'Ambito e resa disponibile in apposite sezioni dei siti istituzionali.

4. Il Gestore, durante la fase di istruttoria della pratica autorizzativa, ha la facoltà di effettuare i necessari sopralluoghi all'interno degli insediamenti produttivi e gli eventuali controlli quali-quantitativi sullo scarico oggetto di istanza. Nell'espressione del parere tecnico, il Gestore potrà subordinare il rilascio dell'autorizzazione allo scarico:
 - alla realizzazione di sistemi di equalizzazione ed omogeneizzazione degli scarichi, al fine di equalizzare ed uniformare le portate delle acque reflue scaricate in rete fognaria;
 - all'adozione di prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni del Regolamento e delle norme vigenti e senza che consegua alcun pregiudizio per l'esercizio delle reti fognarie e degli impianti di trattamento.
5. Il Gestore esprimerà il parere di cui al comma 1 applicando la tariffa secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.

Art. 45. Nuove reti fognarie ed estensione di reti fognarie esistenti

1. Le reti fognarie e di collettamento sono progettate e costruite dal Gestore.
2. In casi particolari in cui non sia possibile quanto riportato al comma 1, la realizzazione di nuove reti fognarie destinate a recapitare reflui urbani negli impianti di trattamento gestiti dal Gestore o l'estensione delle reti fognarie esistenti, che recapitano o sono destinate a recapitare reflui urbani nei suddetti impianti di trattamento, dovranno essere soggette:
 - alle disposizioni tecniche del presente Regolamento;
 - al preventivo parere del Gestore, i cui oneri sono stabiliti dal Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito, che si esprimerà in merito alla rispondenza delle caratteristiche tecniche e costruttive, fornendo un documento contenente le linee guida per la realizzazione delle opere di fognatura;
 - alla capacità delle reti e degli impianti.

E' onere dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti attuatori verificare, in contraddittorio con il Gestore, la coerenza tra gli strumenti di pianificazione urbanistica e la pianificazione d'Ambito vigente.

3. Nella aree non servite da rete fognaria e per le quali il Piano d'Ambito non prevede interventi di estensione, il Gestore realizza le opere connesse alla fornitura del servizio, che sono poste a carico del richiedente secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito. In tal caso, non si applicano gli oneri di rilascio del parere di cui al comma precedente.
4. Le reti fognarie il cui tracciato planimetrico si sviluppa all'interno di un'area di rispetto di un pozzo idrico dovranno presentare inoltre le garanzie di tenuta previste dalla D.G.R. 10-04-2003n.7/12693.

Art. 46. Realizzazione delle reti di fognatura interna alla proprietà privata

1. Le condotte e le colonne di scarico saranno eseguite con tubazioni ad elevate caratteristiche di levigatezza, inattaccabilità all'azione chimica, meccanica e termica delle acque di scarico. Le giunzioni devono avere un buon grado di elasticità, flessibilità e tenuta.
2. Nella costruzione della canalizzazione interna di uno stabile si devono adottare provvedimenti tali che possano ovviare agli inconvenienti che provenissero da un eventuale eccesso di pressione nelle colonne montanti. I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livellette, con giunti e chiusure a perfetta tenuta, e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas, alle pressioni alle quali potessero essere soggetti per effetto del funzionamento della fognatura. Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento, ed in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro, facilmente ispezionabile.

3. Gli apparecchi igienici devono essere muniti di chiusura idraulica a sifone. Le colonne discendenti da allacciarsi alla fognatura dovranno essere munite di ventilazione secondaria o dimensionate in modo da assicurare la ventilazione attraverso la stessa colonna; in tal caso esse dovranno essere prolungate sopra il tetto o terrazzo per un'altezza non inferiore ai 50 cm. Il loro allacciamento al collettore di scarico può essere diretto o indiretto, mediante interposizione di sifone (in tal caso dovrà essere collocato all'interno dell'area privata), salvo che la rete di ventilazione secondaria non sia collegata con il collettore di scarico. In tal caso se il privato intende installare, prima dell'innesto in fognatura, un sifone, esso dovrà essere a tenuta idraulica con esalatore e a sezione agevolmente controllabile.
4. Nei cortili comuni e nelle strade private la fognatura dovrà essere realizzata per tratti rettilinei con interposizione di pozzetto d'ispezione ad ogni cambiamento di direzione; la distanza fra pozzetto e pozzetto non dovrà essere superiore ai 7 metri.
5. Quando le acque di scarico che si riuniscono nei fognoli e nei canali privati, non siano sufficienti ad assicurarvi la circolazione e la nettezza, i proprietari degli stabili utenti della fognatura, dovranno valutare la necessità di installare apparecchi automatici per la cacciata d'acqua, sufficienti per quantità e numero di scarichi.
6. Le canalizzazioni interrato per le acque nere o miste, che si trovano all'interno di proprietà private, non dovranno di norma essere collocate in aree edificate. I proprietari degli immobili posti in fregio a strade private o cortile con accesso su strade servite da pubblica fognatura dovranno provvedere alla costruzione di una regolare fognatura lungo le strade o i cortili stessi. Tali stabili sono soggetti a tutte le norme del presente Regolamento.
7. La manutenzione, la riparazione e la sostituzione delle opere saranno totalmente a carico del richiedente. Dal limite della proprietà privata, da identificarsi con il margine della strada pubblica, sino al collettore comunale saranno eseguiti a cura del Gestore.
8. Le canalizzazioni dovranno essere costituite da tubi di materiale assolutamente impermeabile e resistente all'azione chimica e meccanica delle acque che li percorrono, con guarnizioni a perfetta tenuta, idonee a resistere anche alle eventuali pressioni che dovessero verificarsi, nella fognatura pubblica, per evenienze straordinarie. Il diametro dei tubi deve essere sufficiente a garantire le portate previste, e la loro posa in opera a sufficiente profondità, con pendenza costante e regolare, non inferiore al 6 per mille, protetti da adeguato rivestimento salvo motivate deroghe concesse dal Gestore.
9. Le canalizzazioni devono essere collocate sempre al di sotto delle tubazioni della distribuzione idrica e nel caso siano poste in vicinanza di alberi o piantumazioni è necessario porre attenzione al problema delle azioni esercitate dalle radici.
10. Nel caso la canalizzazione interna dovesse risultare più bassa della fognatura, od avere una pendenza riferita al punto di immissione inferiore al 6 per mille, il proprietario dovrà provvedere al sollevamento delle acque con apposita apparecchiatura meccanica munita di valvole di ritegno e alloggiata in un pozzetto. In tali condizioni è obbligatorio installare sistemi di emergenza, di allarme e di sicurezza tali da garantirsi da possibili inconvenienti igienico-sanitari, oltre ad una cameretta di smorzamento prima dell'immissione a gravità nella pubblica fognatura.
11. Qualora esista la fognatura nera, è fatto obbligo, per gli edifici costruiti in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento, la separazione degli scarichi di acque reflue provenienti da apparecchiature igienico-sanitarie o di processo dagli scarichi di acque piovane.
12. La condotta d'allacciamento dovrà essere collocata in opera, su sottofondo in sabbia, alla profondità prescritta dai tecnici del Gestore dalla quota del piano viabile o del piano di campagna.
13. Tutte le opere di canalizzazione interna sono considerate opere edilizie e quindi soggette alla disciplina del Regolamento Edilizio e d'Igiene vigenti.

Art. 47. Condotte fognarie in uso a più utenti

1. Quando un fabbricato o una proprietà fossero divisi in più appartamenti di diversi proprietari, questi, di norma, sono obbligati ad unire le rispettive canalizzazioni per dare luogo ad una sola immissione nel condotto di fognatura stradale. Qualora ciò non risultasse tecnicamente possibile, sarà il Gestore a stabilire il numero massimo di immissioni separate.
2. Per le proprietà intercluse è fatto obbligo di allacciamento ad una contigua rete di scarico privato che già immetta o che stia per essere immessa nella fognatura comunale. A tale scopo gli interessati, in mancanza di accordo bonario con il fondo servente, dovranno procedere ai sensi degli artt. 1032 e 1043 - secondo comma - del Codice Civile al fine di ottenere che, a mezzo di sentenza, venga stabilito il passaggio coattivo. Nel caso che l'allacciamento stradale, eseguito a spese del fondo servente, non risultasse sufficiente a ricevere le nuove immissioni, chi abbia ottenuto di farlo dovrà eseguire a sue spese i lavori occorrenti a rendere l'allacciamento atto alla maggiore portata.

TITOLO VII - AMMISSIBILITA' DEGLI SCARICHI NELLA RETE FOGNARIA

Art. 48 . Acque reflue domestiche

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche, come definite all'art. 74, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e all'Allegato A al R.R. n. 3/2006, sono sempre ammessi in pubblica fognatura, nel rispetto dei regolamenti emanati dal Gestore del servizio e approvati dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona.
2. Sono altresì considerate acque reflue domestiche, in quanto derivanti da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche, le acque di condensa degli impianti di condizionamento e/o climatizzazione ambientale.
3. Gli scarichi di acque reflue domestiche, che non necessitano di preventiva autorizzazione, sono ammessi previo permesso di allacciamento alla fognatura, rilasciato dal Gestore del servizio ai sensi dell'art. 18 del R.R. 3/2006.

Art. 49. Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche

- Sono assimilate alle acque reflue domestiche e a queste equiparate formalmente quanto alla disciplina e al regime autorizzatorio degli scarichi: le acque reflue assimilate ex lege per provenienza, ovvero le acque reflue appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c), d), f) dell'art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006. Con riferimento alla suddetta lettera c), la materia prima lavorata si intende proveniente in maniera prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità, se dall'attività suddetta si ricava più del 50% della materia prima lavorata annualmente.
- le acque reflue assimilate per qualità: ovvero, in attuazione dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 (in base al quale sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di caratteristiche equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale) e dell'art. 5, comma 2 del R.R. n.3/2006, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri di cui alla Tabella 1 dell'Allegato B al R.R. 3/2006 e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite. Tale assimilazione non si applica agli effluenti di allevamento e delle acque di raffreddamento, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del R.R. n.3/2006.

- le acque reflue assimilate per qualità e quantità: ovvero le acque reflue per le quali, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del R.R. 3/2006, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona, sulla base dell'esame delle attività da cui derivano le acque reflue, proceda alla dichiarazione dell'assimilazione delle acque stesse senza necessità di eseguire accertamenti analitici, qualora le attività presentino un consumo d'acqua medio giornaliero inferiore ai 20 m3.
1. Le attività dalle quali possono derivare acque reflue assimilate a quelle domestiche, nel caso presentino un consumo d'acqua medio giornaliero inferiore ai 20 m3, sono riportate nel seguente elenco che ha carattere ricognitivo e non esaustivo:
 - Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno;
 - Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi;
 - Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona;
 - Piscine pubbliche, Stabilimenti idroponici e idrotermali (escluse le acque di contro lavaggio dei filtri);
 - Toelettatura cani.
 2. In merito al requisito di base previsto dal R.R. n. 3/2006 (consumo medio giornaliero inferiore a 20 m3) si precisa che il consumo è inteso come prelievo, ossia come acqua approvvigionata e non come acqua scaricata e va comunque considerata in riferimento al tipo di attività o lavorazione specificata nell'elenco di cui sopra.
 3. Le procedure per l'assimilazione alle acque reflue domestiche non sono ammesse nel caso di scarichi che contengano sostanze pericolose ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 50. Acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

1. Gli scarichi di acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne sono ammessi in pubblica fognatura qualora preventivamente autorizzati dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.
2. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto stesso e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite approvati dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona e adottati dal Gestore del servizio.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del R.R. 4/2006, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne provenienti dalle superfici scolanti di cui all'art. 3, comma 1, del Regolamento stesso e recapitate nella rete fognaria, nella condotta adibita al trasporto delle acque nere e miste, devono rispettare le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite di emissione approvati dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona e adottati dal Gestore del servizio. Alle medesime disposizioni sono assoggettate le acque di seconda pioggia di cui all'art. 3, comma 3, del R.R., nel caso ne sia accertato l'inquinamento in conformità alle procedure previste dalla D.G.R. 21 giugno 2006, n. 2772.
4. In analogia a quanto stabilito R.R. 4/2006 per le "superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli" (art. 3, lettera c), la formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti di pertinenza agli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, sono soggetti alle disposizioni del suddetto R.R. 4/2006, compreso l'obbligo di autorizzazione allo scarico e di denuncia della quantità delle acque meteoriche scaricate in fognatura. Per tali scarichi non sono prescritte analisi obbligatorie a carico del titolare dello scarico.

5. I limiti per lo scarico in rete fognaria, di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona in conformità al comma 2 o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale.
6. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del R.R. 3/2006, nelle reti fognarie a servizio di una popolazione equivalente inferiore a quattrocento abitanti equivalenti sono ammessi esclusivamente gli scarichi di acque reflue industriali che rispettino i valori limite di emissione delle tabelle dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 di seguito indicate:
 - se le reti recapitano in acque superficiali, Tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali;
 - se le reti recapitano sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, Tabella 4.
7. I valori limite stabiliti ai sensi dei commi 2 e 3 tengono conto delle caratteristiche dell'impianto di trattamento, delle perdite della rete fognaria interessata, dell'adeguatezza degli sfioratori di piena sottesi dalla rete medesima, della necessità di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore, nonché del rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006.
8. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
9. Qualora nello scarico finale siano convogliate frazioni di acque reflue di diversa tipologia, l'acqua reflua scaricata è considerata nella inscindibile composizione dei suoi elementi: ad esempio, scarichi finali di reti interne che raccolgano acque reflue industriali e acque di dilavamento costituiscono, fermi restando gli eventuali obblighi di separazione vigenti in materia, scarichi di acque industriali, non rilevando che parte di essi siano composti da liquidi non derivanti dal ciclo produttivo. Lo scarico complessivo è soggetto ad autorizzazione unicamente come scarico industriale. Il prelievo per i campionamenti è tuttavia eseguito, al fine di garantire la rappresentatività delle analisi in relazione alla reale natura dello scarico dello specifico ciclo di lavorazione ed una efficace protezione dei corpi ricettori, salvo eccezioni dovute ad esempio ad impossibilità tecnica, sugli scarichi specifici del ciclo produttivo, prima della confluenza con altri scarichi pur provenienti dallo stesso insediamento produttivo, ma aventi natura diversa dalle acque reflue industriali.
10. Al fine della classificazione di uno scarico come industriale, gli insediamenti ove, pur non avendo luogo la produzione di beni, siano condotte attività economiche o di prestazione di servizi che generano scarichi di acque con caratteristiche diverse da quelle delle acque metaboliche o domestiche, sono considerati produttivi, ferma restando la disciplina in materia di assimilazione.

Art. 51. Scarichi di sostanze pericolose

1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano, ai sensi degli artt. 108 e ss. del D.Lgs. 152/2006, agli stabilimenti per i quali siano contemporaneamente verificate le due condizioni concorrenti sottoesposte:
 - l'attività comporti la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;
 - negli scarichi sia accertata la presenza delle suddette sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche di rilevamento in essere, come aggiornate ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.
2. Al fine della verifica della condizione riportata sotto la lett. a) del comma precedente, è necessario che la presenza di sostanze pericolose sia collegata, direttamente o indirettamente, al ciclo produttivo da cui origina lo scarico. E' esclusa in tal senso la rilevanza di situazioni accidentali implicanti la presenza negli scarichi di sostanze pericolose, ma rilevano le situazioni prevedibili in relazione all'organizzazione dell'attività, seppur occasionali, da cui scaturisca detta presenza ai fini della produzione, trasformazione o utilizzazione.
3. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima Tabella, l'autorizzazione stabilisce la quantità

- massima della sostanza, espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante, e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità a quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.
4. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di Tutela di cui all'art. 121 del Decreto stesso, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, in sede di rilascio dell'autorizzazione l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona fissa valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi del citato art. 101. A tal fine, per ciascuna delle sostanze pericolose della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 presenti nello scarico ai sensi dei commi 1 e 2, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona, sulla base del parere rilasciato da ARPA ai sensi della D.G.R. 20 gennaio 2010 n. 8/11045, può ridurre i valori limite di cui alla tabella 3 colonna "scarico in fognatura" fino ai valori ritenuti opportuni, tenendo conto anche delle caratteristiche dell'impianto di trattamento finale e del grado di abbattimento garantito dai processi depurativi presenti presso tale impianto nei confronti delle sostanze suddette.
 5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona può richiedere che gli scarichi parziali contenenti tali sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'art. 124, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 152/2006, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 del medesimo Allegato 5 riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o a una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona riduce opportunamente i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.
 6. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona e/o il Gestore può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri da 1 a 10, 12, e da 15 a 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
 7. Non è consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma precedente, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del D.Lgs. 152/2006. In sede di autorizzazione l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma precedente.

Art. 52. Definizione dei valori limite di emissione

1. I valori limite di emissione in pubblica fognatura per le acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, sono quelli di Tabella 3 colonna "scarico in rete fognaria" e Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.
2. Ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, i valori limite sono stabiliti in sede di autorizzazione anche in senso meno restrittivo rispetto ai valori di Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, purché siano rispettate le condizioni sottoelencate:
 - la richiesta di modifica in senso meno restrittivo rispetto ai valori di cui sopra (in seguito "deroga") non riguardi i parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;
 - la richiesta di deroga sia motivata;

- non venga compromessa la funzionalità dei manufatti fognari e sia escluso il rischio di danni all'ambiente;
 - la fognatura confluisca in un impianto di depurazione;
 - l'impianto di trattamento finale presenti le seguenti caratteristiche:
 - una potenzialità di progetto > 400 A.E.;
 - un processo di depurazione idoneo a trattare lo scarico;
 - una adeguata capacità depurativa residua, fermo restando che la potenzialità dell'impianto, ovvero il carico depurabile, è riservato prioritariamente agli scarichi di acque reflue domestiche, assimilate alle acque reflue domestiche e industriali conformi ai limiti di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 già allacciati alla rete fognaria o il cui allacciamento sia già stato previsto, e solo secondariamente agli scarichi di acque reflue in deroga ai limiti della tabella 3 stessa;
 - l'effluente dell'impianto di trattamento finale rispetti i limiti di emissione vigenti;
 - non sia compromesso l'eventuale riuso o pregiudicata la possibilità di riutilizzo delle acque depurate e dei fanghi prodotti dall'impianto di trattamento.
3. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona istruisce la richiesta motivata di deroga acquisendo il parere tecnico del Gestore, che dovrà tener conto quantomeno della natura della rete fognaria, della presenza di scaricatori di piena a valle dello scarico, della tipologia di trattamento del depuratore al quale confluisce lo scarico, dello stato ambientale complessivo dei corpi ricettori, in funzione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico e della tipologia di attività all'origine dello stesso.
 4. La durata della deroga o la sua modulazione temporale è stabilita in autorizzazione, nella quale possono altresì essere imposte prescrizioni integrative di tutela della rete fognaria e dell'impianto di depurazione. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona si riserva la facoltà di ritirare o modificare la deroga concessa al verificarsi di mutamenti alle condizioni che ne hanno permesso il rilascio, ed in tal caso assegna al titolare dello scarico un periodo di tempo, a proprio parere congruo, entro il quale il suddetto titolare possa adeguarsi alle nuove condizioni.
 5. La concessione e la fruizione della deroga influiscono sull'entità del canone di fognatura e depurazione secondo la tariffa stabilita dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona.
 6. Possono essere indirizzate all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona richieste di scarico in regime di deroga temporanea, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, qualora si verificano cause di momentanea impossibilità al rispetto dei limiti allo scarico vigenti, sia accidentali - come nel caso di guasti - sia programmate - come nel caso di adeguamenti o manutenzione straordinaria degli impianti. Costituisce caso speciale di deroga temporanea ex ante la disciplina della messa a punto funzionale degli impianti di cui al successivo art. 11.
 7. Ai fini della valorizzazione in via definitiva dei limiti di deroga, l'Ufficio d'Ambito basa le proprie valutazioni sull'analisi effettuata allo scarico. Nelle more di tale determinazione i limiti di deroga sono stabiliti in via provvisoria secondo quanto richiesto nell'istanza o, in mancanza, nella misura massima pari al corrispondente limite di Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, incrementato del 50%.
 8. Per l'acquisizione dei dati analitici per la valorizzazione in via definitiva dei limiti di deroga, l'Ufficio d'Ambito prescrive in sede di autorizzazione, o di modifica dell'autorizzazione vigente, n. 4 analisi, a distanza di tempo non inferiore al mese, da effettuarsi entro un anno dalla notifica dell'atto di autorizzazione o di modifica, per i parametri indicati in autorizzazione.
 9. Qualora il richiedente non provveda a fornire i referti analitici di cui al precedente comma entro il mese successivo allo scadere del primo anno di vigenza dell'autorizzazione o dell'atto di modifica, fermi restando gli aspetti sanzionatori di cui all'art. 133 del D.Lgs. 152/2006, l'Ufficio d'Ambito non potendo stabilire in via definitiva i limiti di deroga, fissa per lo scarico i limiti di Tabella 3 colonna "scarico in rete fognaria" dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.
 10. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 7, l'Ufficio d'Ambito terrà adeguatamente conto di eventuali analisi effettuate dal Gestore.

Art. 53. Messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento

1. L'Ufficio d'Ambito, sentito il Gestore del servizio e, nel caso di scarichi di sostanze pericolose ex art. 108, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, l'ARPA, nel rilasciare l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne può assegnare, per la messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento, un periodo di tempo non superiore ai tre mesi dall'attivazione dello scarico.
2. Con l'autorizzazione è definita la disciplina dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale, comprensiva delle procedure di sicurezza e di emergenza; tale disciplina fissa i valori limiti di emissione da rispettare nel periodo indicato, ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3 per lo scarico in rete fognaria.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la domanda di autorizzazione contiene la motivata richiesta di assegnazione di un periodo di tempo per la messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento e la relazione tecnica allegata alla domanda deve descrivere la prevista fase di avvio.
4. Per le acque di prima pioggia, la disciplina di cui al comma 2 tiene conto del caso in cui l'autorizzazione è rilasciata sulla base della valutazione della conformità impiantistica dei sistemi che si intendono installare per il trattamento delle acque stesse e del corrispondente programma di gestione, in conformità all'art. 9, comma 4, lettera a) del R.R. 4/2006.

Art. 54. Portate autorizzate

1. I valori di portata da autorizzare per gli scarichi di acque reflue industriali sono dedotti dai valori dichiarati nel modulo di richiesta di autorizzazione allo scarico e sono sottoposti a verifica di compatibilità con la rete fognaria e l'impianto di depurazione da parte del Gestore del servizio.
2. Nel caso in cui non siano installati strumenti di misurazione delle portate scaricate, ai fini della verifica della congruità con la documentazione tecnica presentata in sede di istanza:
 - a. qualora il processo produttivo che origina lo scarico industriale sia alimentato con acque approvvigionate esclusivamente dal pubblico acquedotto, la portata autorizzata è confrontata con le letture del contatore presente presso l'insediamento.
 - b. qualora la captazione di acque avvenga da fonte diversa dal pubblico acquedotto deve essere installato apposito misuratore delle acque prelevate, con totalizzatore non azzerabile, mantenuto in condizioni di buon funzionamento e sempre accessibile per il controllo, di tipologia approvata dal Gestore del servizio. Ai sensi della D.G.R. 26 gennaio 2001 n. 7/3235, come rettificata dalla D.G.R. 21 febbraio 2003 n. 7/12194, entro il 31 marzo di ogni anno deve essere effettuata la comunicazione dei risultati delle misure delle acque prelevate nell'anno solare precedente. I quantitativi dichiarati sono confrontati con le letture del misuratore delle quantità prelevate.
3. Nell'esecuzione dei confronti tra le letture degli strumenti di misurazione e i quantitativi dichiarati sono scomputati eventuali volumi non scaricati in funzione dell'attività svolta, ferma restando la necessità di documentarne esaurientemente l'origine e le quantità (acque non scaricate in quanto incorporate nel prodotto, evaporate o scaricate in altri recapiti).
4. Previa verifica dei calcoli relativi all'adeguatezza della rete di drenaggio delle acque meteoriche di dilavamento a raccogliere e convogliare, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del R.R. 4/2006, l'autorizzazione può stabilire le modalità di scarico nella rete fognaria delle acque di prima pioggia e di lavaggio raccolte nelle vasche di accumulo, con particolare riferimento ai valori di portata massima ammissibili e alla modulazione nel tempo dello svuotamento delle vasche di accumulo, in funzione delle caratteristiche della rete fognaria e nel rispetto della definizione di evento meteorico di cui all'art. 2 del R.R. 4/2006.

5. Per i fini di cui al punto precedente, il valore massimo di portata di acque di prima di pioggia e di lavaggio scaricate nelle fognature nere è pari a quello ricavabile considerando un valore unitario di 1 l/(s ha) ovvero un litro al secondo per ettaro di superficie scolante impermeabile ed è posto pari a 1 l/s per superfici scolanti di estensione inferiore ad un ettaro (R.R. 3/2006 – art. 15 – comma 3).
6. Al fine di determinare il volume annuo di acque meteoriche scaricate in pubblica fognatura in assenza di strumento misuratore si seguono i criteri stabiliti in appositi atti dell'Ufficio d'Ambito.

Art. 55. Disciplina degli scarichi di acque meteoriche

1. Le acque di prima pioggia individuate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 e le acque di seconda pioggia di cui sia stato accertato l'inquinamento ai sensi del 3° e 4° comma del citato art. 3, devono preferibilmente essere recapitate in rete fognaria pubblica. Lo scarico in reti fognarie pubbliche di acque meteoriche è soggetto a preventiva autorizzazione ai sensi di Legge e secondo le modalità di cui all'art. 44 del presente Regolamento.
2. La separazione delle acque di prima pioggia destinate al recapito in rete fognaria pubblica deve essere effettuata secondo le modalità contenute nel Regolamento Regionale n° 4/06 art. 5, comma 2. In particolare, le acque di prima pioggia devono essere avviate ad apposite vasche di raccolta a perfetta tenuta, dimensionate in modo da trattenerne complessivamente 50 m³ per ettaro di superficie scolante (vasche di prima pioggia). Lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte dalle vasche di separazione, deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/sec per ettaro di superficie scolante drenata, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm. Le vasche destinate a contenere le acque di prima pioggia saranno dotate di sistema di alimentazione realizzato in modo da escludere le vasche stesse a riempimento avvenuto.
3. Fatto salvo l'adeguamento agli obblighi previsti dal Regolamento Regionale n° 4/06 con le modalità e nei tempi dallo stesso indicati, gli insediamenti produttivi di nuova realizzazione soggetti alla disciplina di cui all'art. 44 del presente Regolamento, dovranno adeguarsi alle disposizioni previste unicamente dal presente articolo atte a ridurre le portate meteoriche recapitate nelle reti fognarie pubbliche. In tal senso, ed entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, il titolare dello scarico dovrà presentare all'Ufficio d'Ambito, per la necessaria approvazione, uno progetto finalizzato ad eliminare, ove tecnicamente possibile, le portate meteoriche (limitatamente a quelle eccedenti la prima pioggia qualora attività soggette al R.R. 4/06) recapitate nella rete fognaria pubblica, individuando per le stesse un recapito alternativo nel rispetto della normativa vigente in materia di scarichi. Il progetto dovrà inoltre individuare le misure atte a ridurre il più possibile l'estensione delle superfici scolanti, così come definite dall'art. 2 del R.R. 4/06.
4. Qualora non ci fossero le condizioni per eliminare completamente dalla rete fognaria pubblica lo scarico delle acque meteoriche (limitatamente a quelle eccedenti la prima pioggia qualora attività soggette al R.R. 4/06), il progetto di cui al punto precedente dovrà adeguatamente motivare tale impossibilità e comunque individuare le possibili misure atte a ridurre le portate meteoriche recapitate nella rete fognaria pubblica.
5. Fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità Competente di prescrivere altri interventi e/o tempi diversi da quelli proposti dall'Impresa, i progetti presentati ai sensi del presente articolo dovranno contenere un crono-programma per la realizzazione delle opere previste, da valutare, quindi, secondo la complessità delle opere stesse.
6. In presenza di acque di seconda pioggia assoggettate alle disposizioni del R.R. 4/06, il progetto di cui ai punti precedenti deve inoltre relazionare circa l'eventuale adozione degli interventi previsti dalla D.G.R. 21/06/2006 n° 8/2772 allegato A, punto 3.

7. Lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta delle acque nere non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 e fuori dai casi di cui ai precedenti commi è vietato.
8. Ove sia vietato da disposizioni in materia di tutela delle risorse idriche ovvero laddove risulti tecnicamente impossibile provvedere allo smaltimento delle acque meteoriche tramite dispersione locale, il Gestore, in deroga al divieto di cui sopra, potrà autorizzare lo scarico in rete fognaria pubblica entro il limite massimo di 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela e Uso delle Acque della Regione Lombardia (Appendice G, capitolo 2.1).
9. In condizioni di accertata impossibilità e sempre che non si producano disservizi alle reti fognarie pubbliche, o per necessità di tutela della rete fognaria pubblica, il Gestore potrà fissare portate di scarico delle acque meteoriche diverse da quella indicata nel precedente comma.
10. Gli scarichi di acque meteoriche in reti fognarie unitarie sono soggetti ai limiti di accettabilità di cui al D.Lgs. n° 152/06, parte terza, allegato 5, tabella 3, colonna "Scarico in fognatura".
11. La raccolta delle acque meteoriche all'interno degli insediamenti da cui origina lo scarico deve essere effettuata, ove possibile, tramite rete separata dotata di idonei pozzetti di campionamento, prima di ogni recapito finale.
12. Nelle zone servite da reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta separata delle acque di origine meteorica, le acque meteoriche non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n°4/06 e le acque di seconda pioggia, qualora non fosse possibile la dispersione in loco o lo scarico in acque superficiali, potranno essere recapitate nelle reti bianche pubbliche secondo le disposizioni specificamente impartite dal Gestore.
13. Gli scarichi di acque meteoriche regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 sono soggetti al controllo dell'Ufficio d'Ambito e del Gestore con le modalità di cui al D.Lgs. n° 152/06.
14. Lo scarico in rete fognaria pubblica delle acque meteoriche è soggetto a specifica tariffa di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico da applicarsi secondo le disposizioni del successivo art. 65.

Art. 56. Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali

1. Gli scarichi di acque reflue industriali sono soggetti al controllo dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona e del Gestore, con le modalità di cui al D.Lgs. n° 152/06.
2. La raccolta delle acque reflue industriali all'interno degli insediamenti da cui origina lo scarico deve essere effettuata possibilmente tramite rete separata, dotata di idonei pozzetti di campionamento, sempre accessibili al Gestore, eventualmente dotati di dispositivi di controllo quali-quantitativo delle acque scaricate, come meglio specificato all'art. 47, comma 3.
3. Qualora dall'insediamento derivino scarichi di acque reflue industriali di diversa origine e trattati in impianti differenti, gli stessi dovranno essere campionabili separatamente.
4. Gli scarichi in reti fognarie pubbliche decadenti da insediamenti da cui originano acque reflue industriali, in caso di consistenti approvvigionamenti da fonti diverse dal pubblico acquedotto e volumi annui ritenuti critici a giudizio del Gestore, devono essere dotati di idonei strumenti di misura e registrazione delle portate. Le spese relative alla installazione e gestione degli strumenti di cui sopra, saranno integralmente a carico del titolare dello scarico.
5. Il Gestore si riserva, in particolari condizioni connesse alla rilevanza dello scarico o alla pericolosità delle sostanze impiegate nelle attività da cui derivano gli scarichi, di prescrivere anche l'installazione di strumenti per il prelievo e/o il controllo automatico dei reflui (campionatori automatici refrigerati). Le spese relative alla installazione e gestione degli strumenti di cui sopra, saranno integralmente a carico del titolare dello scarico.

6. Lo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali è soggetto a specifica tariffa di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico da applicarsi secondo le disposizioni del successivo art. 65.
7. Su richiesta esplicita del titolare dello scarico, il Gestore è tenuto a fornire il rapporto di prova, per il solo utilizzo interno, relativo ad un campione prelevato nell'ambito dell'attività di controllo del Gestore stesso.

Art. 57. Scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di abbassamento della falda per scopi geotecnici ed edilizi

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, lo scarico in rete fognaria pubblica di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di abbassamento della falda per scopi geotecnici, non è consentito.
2. Lo scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza di emergenza resi necessari da motivi contingibili ed urgenti di tutela della salute umana, può essere ammesso quando non vi siano alternative, previa verifica della compatibilità con i processi depurativi adottati dagli impianti di trattamento dei reflui urbani e con il regolare funzionamento delle reti. In tal caso lo scarico sarà ammesso per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica per i quali, qualora sia previsto l'emungimento di acqua di falda, vige il divieto di cui al primo comma. La raccolta e la misura, all'interno degli insediamenti dai quali origina lo scarico, delle acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza di emergenza di siti contaminati deve essere effettuata separatamente dagli altri scarichi. E' comunque vietato diluire con acque derivanti dalle operazioni di cui sopra gli altri scarichi di acque reflue industriali, qualora presenti.
3. Qualora ammesso lo scarico in rete fognaria pubblica delle acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di abbassamento della falda per scopi geotecnici ed edilizi è soggetto a specifica tariffa di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico, da applicarsi secondo le disposizioni del successivo art. 65.

Art. 58. Scarichi contenenti inquinanti non previsti nelle tabelle dei limiti di accettabilità

1. Qualora le acque reflue, soggette a limiti di accettabilità, contengano o possano contenere sostanze inquinanti, non contemplate dalle Tabelle dei limiti di accettabilità in rete fognaria pubblica, richiamati dal presente Regolamento, il Gestore potrà proporre all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona, in sede di autorizzazione allo scarico, limiti e prescrizioni specifiche per tali sostanze.

Art. 59. Scarichi di ospedali e laboratori, scarichi di distributori e autolavaggi

1. Le acque di scarico provenienti da ospedali, case di cura, laboratori specialistici, ambulatori e altre strutture in cui sono impiegate apparecchiature per analisi che possono utilizzare sostanze di cui alle Tabelle 3/a e 5 dell'All.5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e/o dalle quali possono essere generate acque contenenti microrganismi patogeni di varia natura, il Gestore, a seguito di opportune verifiche analitiche e controlli all'interno degli insediamenti, può prescrivere un adeguato trattamento di grigliatura e disinfezione, prima di confluire in fognatura per evitare il diffondersi di batteri patogeni. Il Gestore darà parere su tipo e modalità del presidio depurativo interno da adottare.

2. Le acque di scarico provenienti da distributori di carburanti, fermo restando quanto disciplinato dall'art.3 del Regolamento Regionale n.° 4/06 (Allegato 10 al presente Regolamento), dovranno dotarsi di impianto di trattamento delle acque meteoriche o di prima pioggia costituito almeno da una efficace dissabbiatura ed una successiva disoleatura in cui sia installato un filtro a coalescenza, per una migliore efficacia di trattenimento delle sostanze oleose.

Art. 60. Scarichi di sostanze radioattive

1. Per gli scarichi contenenti sostanze radioattive, saranno osservate le disposizioni e le cautele stabilite dal D.Lgs. n° 230/95 e sue successive modifiche e integrazioni.

Art. 61 - Scarichi di acque prelevate per scopi geotermici

1. Nelle more dell'approvazione della attesa regolamentazione regionale in materia, le acque prelevate a scopo geotermico e utilizzate negli impianti di scambio termico a mezzo di "pompa di calore", devono essere recapitate in ordine preferenziale:
 - nella stessa falda da cui sono state prelevate;
 - in corpo idrico superficiale;
 - nella rete fognaria bianca;
 - nella rete fognaria mista.

E' fatto divieto lo scarico in "fognatura nera" delle acque prelevate a scopo geotermico e utilizzate negli impianti di scambio termico a mezzo di "pompa di calore".

2. Lo scarico di acque prelevate a scopo geotermico e utilizzate negli impianti di scambio termico a mezzo di "pompa di calore" in fognatura mista deve essere assentito da parte dell'Ufficio d'Ambito tramite un apposito atto, vincolato al parere favorevole del Gestore del servizio di fognatura e depurazione che deve valutare l'ammissibilità dello scarico in funzione del dimensionamento idraulico della rete fognaria e dell'impianto di trattamento.
3. Allo scarico di acque prelevate a scopo geotermico e utilizzate negli impianti di scambio termico a mezzo di "pompa di calore" in fognatura mista si applica la tariffa di fognatura e depurazione. Pertanto ogni anno deve essere presentata la denuncia del volume scaricato (in analogia a quanto già avviene per gli scarichi di acque reflue industriali e di prima pioggia). Ai fini del calcolo della tariffa, data la tipologia di acque scaricate, si utilizza la formula prevista per le acque reflue industriali di raffreddamento indiretto (acque non contaminate, con caratteristiche identiche a quelle dell'acqua prelevata).
4. Nell'eventualità in cui venga rilasciata l'autorizzazione allo scarico per acque derivanti da operazioni di scambio termico e nei casi di scarichi esistenti di cui al secondo capoverso, l'Autorità Competente, previo parere obbligatorio del Gestore, potrà prescrivere l'adozione di idonei sistemi di riutilizzo delle stesse che limitino al minimo indispensabile la portata di scarico al fine di renderla compatibile con il processo di trattamento dei reflui urbani e con la capacità idraulica delle reti e degli impianti.

Art. 62. Variazione degli scarichi

1. Qualsiasi variazione degli scarichi di acque reflue industriali, relativa alla qualità e quantità dello stesso, dovrà essere autorizzata, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
2. Fuori dai casi sopra indicati, qualsiasi variazione riguardante modifiche della titolarità dell'autorizzazione allo scarico, comporterà il dovere di presentazione, da parte dei clienti, di

apposita istanza di voltura dell'autorizzazione così come indicato all'art. 44 del presente Regolamento.

Art. 63. Cessazione degli scarichi

1. I titolari di scarichi di acque reflue industriali, nel caso di cessazione dello scarico, dovranno darne immediata comunicazione all'Autorità competente così come indicato all'art. 44 del presente Regolamento.
2. La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda di autorizzazione allo scarico ed il conseguente accertamento della sussistenza delle condizioni, atte a legittimare la nuova autorizzazione allo scarico a norma del presente Regolamento.

Art. 64. Accertamenti e controlli

1. Fatto salvo quanto già previsto dagli articoli precedenti, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n° 152/06, art. 128, comma 2, il Gestore, si riserva la facoltà di effettuare accertamenti in merito alle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, alla qualità dei reflui, alle portate prelevate e scaricate, nonché al rispetto delle prescrizioni del Regolamento, con i poteri di cui al D. Lgs. n° 152/06 art. 129 accedendo ai pozzetti di campionamento, prelevando ed analizzando campioni, effettuando misure di portata, secondo le modalità descritte all'art. 56.

SEZIONE IV - TARIFFE E FATTURAZIONE

Art. 65. Corrispettivo del servizio, tariffe e corrispettivi accessori

1. La tariffa è dovuta dagli Utenti solo per i servizi di cui effettivamente usufruiscono; il corrispettivo del Servizio è riscosso dal Gestore.
2. Il corrispettivo del servizio idrico integrato, relativo alla somministrazione d'acqua, è costituito dalla tariffa di vendita, dalla quota fissa e dall'imposta sul valore aggiunto. La quota fissa e le tariffe di vendita sono deliberate dall'Autorità d'Ambito; la tariffa è differenziata secondo le tipologie d'uso di cui all'art. 9 del presente regolamento ed è strutturata secondo diversi scaglioni tariffari. Nel caso in cui l'utenza sia allacciata alla pubblica fognatura, il prezzo del servizio idrico include anche le tariffe di fognatura e depurazione, ivi comprese le relative quote fisse.
3. Nel corso del contratto di somministrazione, previa autorizzazione dell'Autorità d'Ambito, le tariffe e le quote fisse potranno subire variazioni, nei limiti della normativa, senza che ciò comporti modifica del rapporto contrattuale, fermo restando l'obbligo del Gestore di riportare in bolletta le suddette variazioni e fatto salvo il diritto di recesso da parte dell'Utente ai sensi dell'art. 26. Nel caso di variazioni dei corrispettivi del servizio, dovute a motivi tariffari o fiscali, il Gestore applicherà le suddette eventuali variazioni in conformità di quanto stabilito dall'Autorità competente.
4. Qualunque imposta e tassa stabilita dalla normativa vigente a carico dell'intestatario della fornitura deve essere corrisposta al Gestore unitamente all'importo fatturato per la fornitura effettuata.
5. Il Gestore provvederà ad applicare eventuali agevolazioni tariffarie stabilite dall'Autorità competente.
6. Possono essere inseriti in bolletta altri importi accessori quali corrispettivi di servizi forniti dal Gestore, come, a titolo esemplificativo: spese contrattuali (es. attivazione e fornitura del servizio,

- voltura del contratto), imposta di bollo gravante sui contratti, arrotondamenti, interessi moratori determinati da ritardati pagamenti delle fatture e oneri di perequazione.
7. Il Gestore è tenuto ad indicare in bolletta unitamente all'importo da corrispondersi anche la causale dello stesso. Tali importi sono determinati dalla legge o dalle Autorità competenti, od approvati dall'Autorità d'Ambito, in quanto inclusi nel prezzario allegato al contratto di servizio di cui all'art. 2 del presente regolamento.
 2. Per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, il volume di reflui scaricati è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata
 8. Per gli scarichi di acque reflue industriali inclusi gli scarichi di cui agli artt. 65 e 57, qualora ammessi, la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. I criteri di applicazione ed i relativi coefficienti sono stabiliti dall'Autorità competente in base alle disposizioni normative in materia. In assenza di un idoneo sistema di misura diretta delle acque scaricate, la tariffa sarà applicata ai volumi d'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.
 9. Per gli Utenti allacciati al pubblico acquedotto e che esercitano esclusivamente scarichi domestici, l'addebito della tariffa di fognatura e di depurazione è effettuato nella stessa bolletta di consumo dell'acqua.

Art. 66. Fatturazioni

1. Le modalità e la periodicità di fatturazione è stabilita dal Gestore in base alle vigenti prescrizioni normative o regolamentari, nonché a fronte di scelte organizzative e funzionali adottate per garantire il miglior servizio all'utenza.
2. Il servizio di fatturazione prevede l'emissione di bollette di tipo "misto", ovvero comprensive sia di consumi rilevati, sia di consumi stimati calcolati fino alla data di emissione della bolletta, e di bollette di tipo "stimato", ovvero basate sui consumi storici dell'utente. Le modalità di fatturazione sono meglio esplicitate nella Carta del SII.
3. La bolletta comprende al suo interno gli addebiti relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione ed altre voci, di cui all'art. 65.
4. In caso di contestazioni sull'importo fatturato (consumi e componenti tariffarie), l'utente può presentare, entro 30 giorni dall'emissione della fattura, reclamo scritto alla Società, indicando specificatamente il motivo della contestazione.
5. La presentazione del suddetto reclamo non esonera l'utente dal pagamento integrale dell'importo indicato in fattura entro il termine di scadenza della stessa; qualora il Gestore accerti successivamente la fondatezza del reclamo e la sussistenza di un credito in capo all'utenza, il relativo rimborso sarà dallo stesso corrisposto con un corrispondente accredito nella prima bolletta utile.
6. Il suddetto importo oggetto di rimborso da parte del Gestore non è fruttifero.
7. Le modalità di presentazione del reclamo e i tempi di risposta cui il Gestore deve attenersi sono disciplinati dalla Carta del SII.

Art. 67. Pagamento e interessi di mora

1. L'utente è tenuto al pagamento delle fatture secondo i termini e le modalità indicate nelle fatture stesse, come meglio specificate nella Carta del SII.
2. La pendenza di reclami o contestazioni non dà diritto all'Utente di differire o sospendere i pagamenti.

3. L'Utente è tenuto al pagamento dell'importo indicato in bolletta, senza possibilità alcuna di operare di decurtazioni dello stesso, adducendo qualsivoglia motivazione; è altresì vietato applicare di propria iniziativa dilazioni di pagamento non autorizzate e definite dal Gestore.
4. Le fatture vengono inoltrate al domicilio indicato dall'intestatario.
5. In caso di ritardato o mancato pagamento oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza indicata in bolletta, l'Utente è tenuto al pagamento di una penalità, pari al 3% dell'importo fatturato, mentre oltre il quarantesimo giorno la penalità applicata è pari al 6% dell'importo medesimo. Per l'applicabilità delle suddette penalità non è necessaria alcuna messa in mora.
6. In caso di mancato pagamento della fattura, il Gestore utilizzando la bolletta successiva a quella rimasta insoluta, provvederà ad evidenziare in apposito spazio la posizione debitoria dell'Utente; in caso di persistente morosità, il Gestore invierà un ulteriore sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata a.r., specificando le modalità per procedere alla regolarizzazione della posizione e i termini oltre i quali il Gestore procederà alla sospensione del servizio.
7. Il Gestore è comunque tenuto ad applicare quanto disposto dall'Autorità Competente o dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 68. Informazioni e reclami

1. Le informazioni su consumi, pagamenti ed importi della fornitura sono fornite solo agli intestatari dei contratti o a soggetti cui sia stata conferita apposita delega od abbiamo la rappresentanza del soggetto intestatario (tutore o curatore o legale rappresentante).
2. Nel caso in cui l'intestatario del contratto sia un'unità condominiale (utenza centralizzata), le informazioni potranno essere fornite all'amministratore pro tempore o ai singoli condomini dietro richiesta scritta.
3. I Reclami dovranno essere presentati su apposito modulo predisposto e fornito dal Gestore e saranno gestiti con le modalità di cui alla Carta del SII.

Art. 69. Fallimento

1. In caso di procedura fallimentare nei confronti dell'Utente, il Gestore provvederà, a fronte della comunicazione del deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, alla sospensione della fornitura.
2. Qualora il curatore fallimentare subentri nel contratto di fornitura dovrà pagare integralmente in prededuzione anche il prezzo dei servizi già erogati.
3. Il Gestore si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli articoli 72 e 74 della legge fallimentare.
4. In caso di scioglimento del contratto di fornitura, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito vantato nei confronti dell'utenza fallita.
5. Le spese inerenti la riattivazione della fornitura sono a carico del Fallimento richiedente e dovranno essere versate anticipatamente.

Allegato 1: Link Utili

Si indicano di seguito i siti internet presso cui è possibile rinvenire la modulistica e le informazioni relative alle richieste di cui sotto, nonché le tariffe del SII.

- Tariffe: www.atocremona.it; www.padaniaacquegestione.it
- Moduli relativi alle prestazioni contrattuali del Gestore: www.padaniaacquegestione.it
- Scarichi (autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura): www.atocremona.it
 - Autorizzazione / Rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura da richiedersi mediante istanza di A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;
 - Autorizzazione / Rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nell'ambito di un procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, o in vigore di un'autorizzazione unica per la gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006
 - Voltura di autorizzazione allo scarico in fognatura
 - Aggiornamento dei contenuti di autorizzazione allo scarico in fognatura
 - Assimilazione ad acque reflue domestiche
- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche, industriali e di prima pioggia recapitate nei corpi idrici superficiali o dirette sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo: www.provincia.cremona.it
 - Acque reflue domestiche e assimilate
 - Acque reflue industriali
 - Rinnovi per subirrigazioni
 - Acque reflue di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne
 - Rinnovi di autorizzazioni in scadenza
 - Volture di autorizzazioni già rilasciate
 - Voltura e rinnovo modello unico istanza
- Uso dell'acqua: www.provincia.cremona.it
 - Denuncia annuale delle acque prelevate
 - Denuncia annuale delle acque prelevate
 - Licenze d'attingimento
 - Domanda di nuova licenza di attingimento
 - Domanda di rinnovo di licenza di attingimento
 - Piezometri
 - Comunicazione inizio lavori scavo piezometro
 - Comunicazione fine lavori scavo piezometro
 - Pozzi ad uso domestico
 - Comunicazione escavazione pozzo ad uso domestico
 - Comunicazione chiusura pozzo ad uso domestico
 - Licenze per usi temporanei
 - Domanda di licenza pozzo ad uso temporaneo
 - Nuove concessioni, rinnovi e varianti

- Concessione di piccola derivazione di acque superficiali (uso irriguo)
- Nuove concessioni, rinnovi e varianti
- Nuova domanda di concessione di acque sotterranee con realizzazione pozzi
- Nuove concessioni, rinnovi e varianti
 - Rinnovo concessione di piccola derivazione di acque superficiali (uso irriguo)
- Nuove concessioni, rinnovi e varianti
 - Nuova domanda di concessione di acque sotterranee con pozzi esistenti (Doc -
- Nuove concessioni, rinnovi e varianti
 - Rinnovo con variante concessione di acque superficiali (uso irriguo)
- Nuove concessioni, rinnovi e varianti
 - Rinnovo di concessioni rilasciate con procedura ordinaria
 - Rinnovo di concessioni rilasciate con procedura di regolarizzazione
 - Variante concessione acque sotterranee con eventuale suberto e/o rinnovo

Allegato 2: Glossario

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni, da intendersi integrate dalle specifiche di cui ai singoli articoli:

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (quali alberghi, scuole, caserme, uffici pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi, negozi al dettaglio ed all'ingrosso e bar); le sostanze provenienti dalle deiezioni umane contengono essenzialmente cellulosa, lipidi, sostanze proteiche, urea, acido urico e glucidi (art. 74 D.lgs n. 152/06).

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni (anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione), differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento; le caratteristiche di tali reflui sono variabili in base al tipo di attività industriale. In base a quanto stabilito dall'all. 5 parte III del D.lgs n. 152/06, le acque industriali si distinguono in pericolose o non pericolose per l'ambiente (art. 74 D.lgs n. 152/06).

Acque reflue industriali assimilabili alle domestiche: acque reflue provenienti da installazioni commerciali o produttive che per legge oppure per particolari requisiti qualitativi e quantitativi, possono essere considerate come acque reflue domestiche (art. 74 e art. 101 co. 7 D.lgs 152/06).

Acque di prima pioggia: acque corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche (Regolamento Regionale 24/03/2006 n. 4).

Acque di lavaggio: acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio di superfici scolanti.

Allacciamento alla rete idrica: la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'alimentazione di uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione (presa) e termina al gruppo di misura (questo escluso).

Allacciamento alla rete fognaria: tutte le opere necessarie al collegamento degli scarichi degli edifici alla pubblica fognatura, comprendenti pozzetti di ispezione e di raccordo, eventuali sifoni, giunti, pezzi speciali, valvole a clapet, regolatori di portata, esecuzione del foro sulla pubblica fognatura e quant'altro occorrente per un efficiente funzionamento.

Ambito Territoriale Ottimale (ATO): l'ATO rappresenta l'area territoriale all'interno della quale, in base all'art. 8 della legge n. 36/1994, viene organizzato il SII; la Regione Lombardia, con la L.R. 21/1998, ed in seguito con le leggi n. 26/2003 e 18/2006, ha individuato 12 Ambiti Territoriali, dei quali 11 corrispondenti ai confini amministrativi delle Province lombarde e 1 alla Città di Milano.

Deposito cauzionale: importo versato dall'Utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso.

Articolazione tariffaria: parametri unitari della tariffa del servizio idrico, stabiliti secondo categorie di utenza e scaglioni di consumo.

Attivazione della fornitura: è l'avvio dell'alimentazione del punto di consegna, a seguito della stipula di un contratto di fornitura

Carta del Servizio Idrico Integrato: è il documento adottato in conformità alla normativa vigente in cui sono specificati i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate, nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza.

Consumi stimati: sono i consumi di acqua, in metri cubi, che vengono attribuiti, in mancanza di letture rilevate dal contatore o autoletture, basandosi sulle migliori stime dei consumi storici dell'utente disponibili al Gestore.

Contratto di fornitura: atto stipulato fra l'utilizzatore della risorsa idrica ed il Gestore del servizio idrico integrato che impegna entrambe le parti al rispetto del presente Regolamento.

Contratto di Servizio: atto contrattuale, approvato dall'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera d) della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, finalizzato a disciplinare termini e modalità di gestione del servizio idrico integrato all'interno del territorio di competenza dell'Ufficio d'Ambito.

Deflusso: passaggio di acqua attraverso una tubazione e suoi accessori o apparecchiature.

Derivazione: prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra.

Disdetta o recesso: richiesta di scioglimento del contratto di somministrazione cui consegue la cessazione degli effetti del contratto stesso. .

Domiciliazione bancaria o postale: pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale o su carta di credito (SEPA)Gestore: ai sensi dell'art. 74, lettera r, del D.Lgs. n. 152/06, il Gestore del SII è "il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato in un Ambito Territoriale Ottimale".

Giunto dielettrico: esso viene installato a monte del contatore nel caso in cui la tubazione di allacciamento sia di acciaio o di ghisa.

Impianto interno: impianto di distribuzione dell'acqua a valle del punto di consegna. Tale impianto non rientra nelle competenze e nelle responsabilità del Gestore, essendone esclusivamente responsabili il proprietario e/o l'Utente. Il Gestore può effettuare controlli sugli impianti interni nei casi espressamente indicati nel Regolamento a fini di salvaguardia del servizio idrico. Nei confronti del Gestore, il primo responsabile dell'impianto interno è l'Utente intestatario del contratto di fornitura, ed eventualmente il proprietario, quando diverso, in solido.

Impianto di depurazione: ogni struttura tecnologica che dia luogo, mediante applicazione d'idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante delle acque reflue ad essa convogliato dai collettori fognari.

Indennizzo: importo riconosciuto all'Utente nel caso in cui il Gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta del Servizio Idrico Integrato, laddove previsto dalla Carta stessa. L'indennizzo può essere automatico.

Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri.

Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere.

Perdite occulte: sono definite tali le perdite verificatesi nell'impianto di proprietà dell'utente, allorché siano determinate da rotture o lesioni di parti interrate o sepolte nel conglomerato cementizio e, in ogni caso, non visibili e non rilevabili esternamente in modo diretto ed evidente.

Piano d'Ambito: è il documento di pianificazione, redatto ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. n. 152/06, contenente la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, il programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano finanziario.

Portata: misura della quantità di acqua che passa nell'unità di tempo.

Pozzetto: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate.

Pozzetto d'ispezione: manufatto predisposto sulla rete fognaria pubblica per la pulizia e la manutenzione delle condotte (competenza del Gestore).

Presa: organo o punto di derivazione d'allacciamento dalla condotta principale. Nel caso di condotta principale posta in suolo pubblico la denominazione tipica è quella di "presa stradale".

Piano d'Ambito: documento pianificatorio previsto dall'art. 149 del D.Lgs.152/2006, che contiene: la ricognizione delle infrastrutture, il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo, il piano economico finanziario.

Punto di consegna: Il punto di consegna della fornitura è determinato, di norma, dal contatore che costituisce il limite di proprietà del Gestore, ferme restando le previsioni di cui al presente Regolamento.

Riattivazione: ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento.

Richiesta d'allacciamento: richiesta fatta da chiunque ne abbia necessità a seguito della quale il Gestore avvia la pratica per la realizzazione dei lavori di allacciamento.

Ripristino (subentro): E' la pratica finalizzata all'attivazione di una fornitura precedentemente intestata ad altro utente, allorché il contatore cui l'utenza si riferisce sia stato sigillato o rimosso.

Servizio Idrico (Integrato): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili (genericamente definito come servizio di acquedotto), di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.

Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, in acque superficiale, sul suolo, nel sottosuolo o in rete fognaria, effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione delle acque reflue con il corpo recettore o con la rete fognaria Sono esclusi i rilasci di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché, nelle aree non individuate ai fini di bonifica ambientale, delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni di carattere

temporaneo, realizzati allo scopo di deprimere la falda, per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggiacenti al livello della falda.

Sospensione della fornitura: temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica.

Superficie scolante: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche (Regolamento Regionale 24/03/2006 n. 4)

Tipologia d'utenza: categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.

Ufficio d'Ambito: è l'ente strumentale della Provincia, costituito per legge, allo scopo di esercitare le seguenti funzioni ed attività (in breve):

- attuare le procedure di affidamento della gestione (predisponendo il contratto di servizio, sottoscrivendolo col Gestore;
- elaborare il Piano d'Ambito e garantire il costante aggiornamento di tale fondamentale strumento di pianificazione;
- vigilare sulle attività poste in essere dal gestore e controllare il rispetto del contratto di servizio;
- determinare la tariffa di base, sulla base delle deliberazioni della Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Settore Idrico.

Utente: è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII

Valvole di intercettazione di monte e di valle: la valvola di intercettazione di monte è di competenza del Gestore e non potrà essere manovrata dall'Utente; quella di valle è di competenza dell'Utente e potrà essere manovrata senza autorizzazione dal Gestore.

Voltura: E' la pratica finalizzata all'attivazione di una fornitura, allorché l'avvio del rapporto contrattuale avvenga contestualmente alla cessazione del contratto di fornitura intestato ad un precedente utente sul medesimo punto di fornitura.

Vasca tipo Imhoff: manufatto predisposto per la depurazione delle acque reflue domestiche e/o assimilabili; è costituita da un vano di sedimentazione e da un vano di digestione dei fanghi, deve essere dotata di un tubo d'estrazione fanghi e di una soletta di copertura atta a permettere una corretta ispezione all'interno della vasca stessa; deve essere realizzata a perfetta tenuta e dimensionata secondo la normativa vigente.